

CCIII.

TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Messaggio del Presidente della Corte dei conti (pag. 8465) — Giuramento del senatore Beccaria-Incisa (pag. 8466) — Si riprende la discussione dei capitoli del bilancio di agricoltura, industria e commercio (N. 795) — Sul capitolo 135 parlano i senatori Frola (pag. 8466-70), Fracassi (pag. 8467-70), Maurigi (pag. 8468-70) ed il ministro di agricoltura (pag. 8468) — Approvato il cap. 135 si approvano senza osservazioni i capitoli dal 136 al 148 — Parla sul cap. 149 il senatore Rolandi-Ricci (pag. 8472) cui risponde il ministro di agricoltura (pag. 8473) — Si approvano il cap. 149 ed i successivi fino al 169 — Sul cap. 170 parlano il senatore Ciamician (pag. 8877) ed il ministro di agricoltura (pagina 8477) — Si approvano senza osservazioni i rimanenti capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie e gli articoli del progetto di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 722) (pag. 8492) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 759) parlano i senatori De Cesare (pag. 8539), Foà (pag. 8540) e Dini, relatore (pag. 8543) ed il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8545) — Dopo replica dei senatori Foà (pag. 8549) e De Cesare (pag. 8549) la discussione generale è chiusa e si rinvia quella dei capitoli alla successiva seduta — Presentazione di disegni di legge (pag. 8543).*

La seduta è aperta alle ore 15.35.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Dal Presidente della Corte dei conti ho ricevuto il seguente messaggio:

« Roma, 10 giugno 1912.

« È stato trasmesso a questa Corte da S. E. il ministro del tesoro il Regio decreto 16 maggio 1912 che autorizza l'apertura di un nuovo credito straordinario di lire 7,000,000 a favore del ministro della marina per provvedere alle spese della campagna di Libia.

La Sezione prima della Corte, al cui esame ho sottoposto il decreto anzidetto, ha deliberato di ammetterlo a registrazione, avendolo riconosciuto pienamente legittimo ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 511. Di ciò mi onoro

di dar notizia alla E. V. in osservanza delle disposizioni dell'art. 16, 3° comma, della citata legge del 1910.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

**Giuramento del senatore
Beccaria-Incisa nobile Emanuele.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Beccaria-Incisa Emanuele, di cui il Senato ha già da tempo convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori De Sonnaz e Malvano di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Beccaria-Incisa è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

Dò atto al signor Emanuele Beccaria-Incisa del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 795).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-913 ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri la discussione si arrestò al capitolo 134. Continueremo perciò nella discussione dei capitoli, e cominceremo dal 135 che rileggo:

Cap. 135. Contributi e concorsi per il mantenimento di scuole industriali e commerciali, lire 1,540,100.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Consenta il Senato che io dica brevissime parole relativamente all'insegnamento commerciale. Anzi più che all'insegnamento commerciale in genere, io mi riferisco alla sistemazione degli Istituti superiori di studi commerciali che già esistono in Italia; quindi non

è questione, come ieri, relativa alla utilità o non degli istituti di agricoltura, nè questione di aumento o diminuzione degli istituti stessi; ma è questione essenzialmente di sistemazione degli Istituti superiori di insegnamento commerciale, i quali già esistono ed adempiono ad una vera necessità dell'epoca presente e della vita moderna nostra. E dico adempiono ad una vera necessità dell'epoca presente e della vita moderna nostra, perchè, mentre ci dobbiamo felicitare per il progresso continuo trionfale del nostro sviluppo economico, industriale e commerciale, sviluppo che fu constatato in più occasioni e che specialmente fu affermato nella Esposizione internazionale che ebbe luogo in Torino nel 1911, non possiamo dire altrettanto, per quanto si riferisce all'insegnamento commerciale, che attende tuttora un miglior sviluppo ed ordinamento.

Io non desidero intrattenere il Senato, il quale ben conosce l'argomento, sull'importanza di questi Istituti di istruzione commerciale; io mi limiterò ad accennare come l'onor. Luzzatti, nel breve tempo in cui fu ministro di agricoltura, abbia nominato una Commissione Reale per presentare delle proposte concrete per l'assetto economico, giuridico, amministrativo e didattico di questi Istituti superiori. Questa Commissione Reale, adempiuto al suo scopo, ha presentato la sua relazione. Uno degli effetti di questi suoi studi e di questa sua relazione, fu il disegno di legge presentato dal ministro Raineri, di concerto col ministro dell'istruzione pubblica e con quello del tesoro, nella seduta del 14 febbraio 1911. Dico anche di concerto col ministro del tesoro, perchè nella nominata Commissione faceva anche parte un rappresentante del Ministero del tesoro, appunto perchè si trovasse modo di accordare quei maggiori fondi che erano necessari per questa sistemazione didattica, giuridica ed economica degli Istituti superiori di insegnamento commerciale.

Questo disegno di legge fu presentato, come ho detto, fin dal febbraio 1911 alla Camera dei deputati.

All'onor. Raineri successe l'onor. Nitti, il quale certamente adoperò ed adopera tutta la forza del suo ingegno anche a beneficio di detti istituti. Ma ciò non basta: occorre che questo disegno di legge, o improntato ai criteri ai

quali si ispiravano le proposte dell'onor. Raineri o ai criteri che l'onor. Nitti vorrà esporre o vorrà introdurre nelle proposte stesse, occorre, dico, che questo disegno di legge sia presto condotto a buon porto e che l'ordinamento di questi istituti superiori d'insegnamento commerciale abbia finalmente il suo effetto.

Nella relazione della ricordata Commissione si notava come fosse necessario dar vita maggiormente rigogliosa e maggiormente improntata a concetti moderni anche agli istituti attualmente esistenti. Si osservava inoltre in quella relazione come tutte le norme riguardanti questa materia dovessero ispirarsi ad una maggiore uniformità di criteri giuridici e didattici, pur lasciando ad ogni istituto superiore la facoltà di agire entro determinati limiti, e quell'impronta caratteristica speciale, che fece sorgere questi istituti superiori a Venezia, a Genova, a Torino, a Bari ed a Roma; questo fu il criterio dominante nelle norme proposte dalla Commissione Reale, migliorando inoltre le condizioni degli insegnanti, conferendo nuova dignità e nuove energie alle scuole confermando loro quei caratteri che pur essendo riconosciuti mancavano di speciale sanzione legislativa; questi furono pure i criteri del disegno di legge proposto dal ministro Raineri. Ora, io desidero sapere dall'onor. ministro di agricoltura quali siano i suoi intendimenti al riguardo, io desidero sapere se egli intenda mantenere i concetti che furono le basi delle conclusioni della Commissione Reale, alla quale appartennero pure vari membri di questo Consesso; io desidero sapere se il ministro di agricoltura intenda con qualche urgenza sollecitare l'approvazione e l'esame di questo disegno di legge avanti alla Camera dei deputati: io desidero sapere dall'onor. ministro se non riconosca l'urgenza e la necessità di dare questa sistemazione desiderata e voluta dalle necessità dei tempi e dalla vita moderna a questi istituti d'istruzione commerciale superiore. Nell'epoca dell'Esposizione internazionale del 1911 ebbe pur luogo un congresso di persone competenti, che prese ad esame tutte le questioni che si riferiscono alla istruzione superiore commerciale. In quel congresso vennero trattate queste questioni con criteri oggettivi confacenti all'importanza dell'argomento. L'onor. ministro

di agricoltura, certamente non ignora le proposte che vennero allora presentate, ed io sarò lieto se egli potrà dichiarare che farà oggetto di esame e di proposte concrete i voti che vennero espressi in quel congresso.

Io sarò lieto di sentire se l'onor. ministro vorrà mantenere quei concetti ispiratori della sistemazione di questi Istituti superiori.

L'onor. ministro, nel suo dotto e veramente esauriente discorso pronunciato nella discussione generale di questo bilancio, che ora esaminiamo, disse che non intendeva creare nuovi Istituti, perchè, secondo lui, di Istituti ve ne erano a sufficienza, ma che intendeva rafforzare gli esistenti.

Orbene, io invoco queste sue dichiarazioni appunto perchè, anche in quest'argomento, per il progresso nostro economico, per il progresso nostro industriale, per quel progresso commerciale, che è nostro vanto in questi ultimi tempi, si dia una sistemazione confacente a questi nostri Istituti commerciali superiori.

Non aggiungo altro ed attendo fidente le dichiarazioni dell'onor. ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fracassi.

FRACASSI. Il senatore Frola ha parlato dell'insegnamento commerciale superiore, io debbo rivolgere una raccomandazione all'onorevole ministro per l'insegnamento commerciale inferiore e precisamente per la scuola inferiore di commercio di Torino, che da anni attende la regificazione. Questa è stata promessa da tempo. Tutto quello che il Ministero ha chiesto come condizione per accordarla, è stato dagli enti locali già fatto. Anche ultimamente al Consiglio comunale di Torino sono state fatte sollecitazioni al sindaco perchè affrettasse la regificazione di quella scuola.

Io spero che il ministro vorrà sollecitamente prendere questo provvedimento che è richiesto e dalla frequenza numerosissima di allievi che ha la scuola e dalle necessità dell'insegnamento commerciale in Torino dove è già sistemato relativamente bene l'insegnamento superiore e dove l'inferiore ha necessità di essere rinforzato.

Per la questione dei locali, gli enti interessati sono animati dal massimo buon volere e si risolverà. Ma questa questione non può giustificare il ritardo della regificazione. Perciò rac-

comando al ministro di affrettare il provvedimento che faccia regia anche la scuola inferiore di commercio.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Secondo il mio costume, abuserò brevemente della benevola attenzione del Senato.

Per un caso materiale di forza maggiore non potei assistere alla discussione di una legge di cui ero relatore in quest'Aula, cioè di quella relativa all'insegnamento della lingua araba nelle scuole secondarie.

In quella relazione, di cui forse qualcuno avrà memoria, espressi a nome dell'Ufficio centrale concorde il vivo desiderio che questo insegnamento trovasse il suo sviluppo anche nelle scuole commerciali del Regno dalle quali era da aspettarsi un maggiore contributo di persone che potessero essere adoperate, sia nei pubblici uffici sia nelle trattazioni commerciali o industriali con corredo di cognizioni generali da poter fare utilmente da interpreti della lingua araba parlata nelle varie nostre Colonie.

Questo desiderio che era specificatamente formulato nella relazione al Senato, non diede luogo a discussione; però mi è risultato dai giornali che ha trovato eco nella discussione degli Uffici nell'altro ramo del Parlamento.

Il silenzio serbato a riguardo dall'on. ministro, mi lascia sperare che anche egli abbia accettata questa raccomandazione, visto che non ha protestato contro. Ad ogni modo vorrei dalla sua parola un affidamento che questo insegnamento sarà, nella misura del possibile e nel più breve tempo, introdotto nelle scuole commerciali. (*Adesioni*).

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La questione che con la sua autorità ha sollevato l'on. Frola sarà, io spero, presto occasione di discussione in quest'Aula.

Il senatore Frola ha chiesto al Governo quali intendimenti abbia in materia di istruzione superiore commerciale. Ora è davanti alla Camera dei deputati un disegno di legge che riordina la materia delle scuole superiori di commercio.

Io sono intervenuto in Commissione ed ho esposto i criteri che guidavano il Governo in questa materia. Credo occorra introdurre un senso di vero rigore, e sopprimere ciò che di non rispondente ai doveri di grandi Istituti di cultura moderna possa esservi in scuole nate spesso, un poco tumultuariamente.

Io ho cercato di togliere anche quelle cose che potevano favorire una certa rilassatezza.

Valendomi delle disposizioni vigenti ho stabilito che i professori debbano risiedere nelle città dove insegnano. Non ho consentito una cattiva abitudine inveterata che i professori, specialmente quelli incaricati, risiedessero in città lontane 400, 500, 600 chilometri e non ho voluto dare per la prima volta incarichi a persone che risiedevano in sedi lontane. Ho impedito che i professori di altre Università insegnassero in Istituti di città lontane.

Era infatti, per non dire altrimenti, assai strano che professori fossero dotati di ubiquità e avessero molteplicità di incarichi e insegnassero contemporaneamente in città poste a 500 o 600 chilometri di distanza.

Ho quindi eliminato, per quanto era in me, quelle che potevano considerarsi come cause di disordine.

Il senatore Frola riconduce la questione più in alto, e dice che bisogna rafforzare le scuole superiori di commercio. Senza dubbio bisogna rafforzarle. Alcune di esse infatti sono sorte un po' precipitosamente, altre si trovano in condizioni veramente strane; qualcuna ha persino un solo professore ordinario, e di qualcuna i direttori sono estranei all'insegnamento della scuola. Inoltre a qualche scuola è stato provveduto troppo frettolosamente.

Per questo io credo che bisogna sottoporle a diligente revisione.

Ritengo che bisogna togliere tutto il superfluo. Io sono contrarissimo ad introdurre la libera docenza in queste scuole, come era stato proposto nel disegno di legge presentato dal mio predecessore. Credo che queste scuole non debbano essere moltiplicate e che la disposizione fondamentale sia questa: che non solo non si debbano creare nuove scuole, ma neanche nuove sezioni fuori di quelle esistenti; perchè questo è appunto il modo di creare indirettamente altre Facoltà!

Non occorre io insista su questo argomento; troppe volte me ne sono occupato e le mie idee sono note.

Credo che sia da seguirsi sempre il criterio della rigida norma dei concorsi, ed io infatti non ho voluto fare alcuna nomina che non venisse per la via maestra dei concorsi!

Ho avuto molte insistenze: ma non ho mai derogato e non ho voluto creare cattedre nuove non necessarie, nè provvedere altrimenti che per concorso.

Posso rassicurare l'on. Frola, senza entrare in maggiori particolari, che è mia costante cura di dare all'insegnamento commerciale un senso di realtà che serva effettivamente a dar incremento alla vita economica del Paese.

Si sono introdotti nelle scuole superiori di commercio molti insegnamenti non necessari. Io credo che bisogna ricondurre queste scuole alla loro natura fondamentale, togliere tutti gli inutili e superflui insegnamenti, e soprattutto imprimere loro carattere di vera applicazione di studi superiori commerciali.

Troppo, quindi, in alcune di queste scuole sotto forma d'incarichi si è introdotto l'elemento universitario; così vi sono incarichi non necessari e non utili, e troppa confusione fra insegnamenti scientifici e insegnamenti puramente accessori o di carattere non scientifico, come le lingue.

L'Università ha ben altra funzione e le scuole superiori di commercio devono essere alleggerite dal carico universitario e introdurre l'elemento veramente tecnico e commerciale.

Credo di avere così risposto alle osservazioni dell'on. Frola. Non posso entrare in molti dettagli, perchè è davanti alla Camera elettiva un disegno di legge, il quale è ora sottoposto all'esame di apposita Commissione e la disamina è forse prematura. La Commissione non ha presentato ancora la sua relazione, ma io spero che la presenti in tempo perchè il disegno di legge possa essere discusso dal Senato. Io credo che esso rappresenti una vera necessità e farò quanto è in me perchè sia seguita una rapida procedura.

Riconosco il criterio giustissimo esposto dall'on. Frola, che cioè gli Istituti superiori di commercio debbano avere una certa uniformità. Pur ammesso che in qualche città insegnamenti distinti e speciali possano essere ag-

giunti, per quelli che debbono essere gli insegnamenti costitutivi non vi può essere diversità. Io mi auguro con la nuova legge il ritorno puro e semplice alla legge Casati, che rimane pur sempre la migliore legge sull'istruzione pubblica. Io credo infatti che non solo il numero degli insegnamenti debba essere fissato per legge, ma che vi deva essere la precisa indicazione, in modo che l'arbitrio sia ridotto al minimo possibile.

Per ciò che ha attinenza all'istruzione media commerciale, io mi rimetto a quello che già ebbi occasione di dichiarare al riguardo.

Nell'apposito disegno di legge che è già davanti all'altro ramo del Parlamento e sul quale è già stata presentata la relazione, è tenuto conto che, trattandosi di istruzione professionale, bisogna seguire criteri di vera praticità. Anche la relazione della Commissione è entrata in quest'ordine di idee, epperò spero che il disegno di legge sarà presto approvato dalla Camera dei deputati e che quindi fra poco avrò occasione di tornare a parlarne in Senato.

L'on. Fracassi mi ha interessato per l'Istituto commerciale inferiore di Torino.

Io non posso dirgli altro che terrò conto delle sue raccomandazioni, soprattutto nei rapporti coll'Istituto Internazionale, e vedrò, coi mezzi consentiti dal bilancio, che cosa possa fare.

L'on. Maurigi ha fatto una raccomandazione circa l'insegnamento dell'arabo nelle scuole medie di commercio, e credo anche nelle scuole superiori.

Io credo che per l'insegnamento dell'arabo bisogna procedere un po' lentamente. Prima di tutto non abbiamo i professori che occorrerebbero!

Molti sono disposti ad insegnare l'arabo, ed anzi io ho avuto moltissime domande di persone che chiedono di tenere corsi di arabo. Ma io credo che in terre arabe molte fra le persone che chiedono d'insegnare non saprebbero bene spiegare i loro concetti in quella lingua. (Parità).

Trattandosi di lingua assai difficile, io vorrei rivolgermi a preferenza a persone che sono nate o vissute dove l'arabo si parla e soprattutto dove si parlano quelle varietà di arabo che a noi più interessano. (Approvazioni). Io non vorrei seguire il solito sistema di ricorrere a professori diplomati, che abbiano fatti

studi di carattere piuttosto dottrinale, ma che forse potrebbero non soddisfare ad esigenze pratiche che veramente c'interessano.

Per queste ragioni ho cercato in quest'anno, siccome eravamo alla fine dei corsi, di limitare tale insegnamento allo stretto necessario. Già in alcune scuole di commercio l'insegnamento dell'arabo è stato introdotto; e nell'anno prossimo, secondo i criteri esposti al Senato, spero che in parecchi dei maggiori Istituti commerciali, e soprattutto nelle maggiori città marittime, potrà esser introdotto l'insegnamento dell'arabo. Ma cercherò di avere come insegnanti, se sarà possibile, degli arabi e in ogni caso persone che abbiano almeno dimorato a lungo nei paesi la cui lingua vogliono insegnare.

FROLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Io debbo ringraziare l'on. ministro delle dichiarazioni che ha fatto, o meglio delle risposte date sulle domande che io gli aveva indirizzato.

Soltanto mi dorrebbe che un altro anno venisse perduto, per la sistemazione di queste scuole superiori di commercio, perchè sarebbe un anno di più perduto anche per il vantaggio nostro economico, commerciale ed industriale.

L'on. ministro espone qualche criterio relativamente alle modifiche che intende portare, o ha già portato, al progetto di legge presentato dell'on. ministro Raineri. Io essenzialmente debbo dichiarargli che concordo nei concetti esposti salvo il loro esame dettagliato, e concordo specialmente in quanto si riferisce a quel senso di rigore che ritiene necessario per la maggiore prosperità e per la maggiore efficacia di questi Istituti superiori delle scuole commerciali.

L'on. ministro sa come quando ebbi a fondare l'Università commerciale di Torino, come quando fui presidente anche della R. Scuola superiore, quei sentimenti di rigore erano perfettamente comuni in me, ed anzi ebbi sempre ad adottarli; ma però io debbo insistere perchè queste disposizioni abbiano il loro corso nel minor termine possibile, perchè questi Istituti se hanno reso dei servizi al Paese, come quelli

che già da tempo esistono di Bari, di Venezia e di Genova, pur altri importanti servizi rendono ed hanno reso e renderanno quelli di Torino e di Roma. Ma è necessario anzitutto che, sia dal lato didattico, che dal lato giuridico ed economico, siano chiarite le posizioni delle parti, prendendo a base i concetti principali svolti e nella relazione della Commissione Reale e nel disegno qui presentato, siano sistemate le posizioni così dei professori insegnanti, come degli allievi, i loro diritti, i loro doveri, il modo di esplicitarsi degli Istituti secondo la loro speciale impronta.

Ma vi è di più; l'urgenza e la necessità di provvedere è manifesta anche in riguardo degli enti che concorrono a queste scuole, i quali enti non possono attendere, per il progresso di queste scuole e per il maggior vantaggio che ne deriva, ulteriormente la promessa sistemazione degli Istituti medesimi.

Questo ho creduto di rispondere alle dichiarazioni dell'on. ministro, fidente che, riconosciuta l'urgenza e la necessità, si vorrà senz'altro provvedere nel minor termine possibile.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Ringrazio l'onorevole ministro delle assicurazioni che ha voluto darmi, anche per l'Istituto internazionale, e gli rinnovo la preghiera di voler intanto non più ritardare il provvedimento che renda regia la scuola inferiore di commercio di Torino.

MAURIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Una sola parola per ringraziare vivamente l'on. ministro della dichiarazione che ha fatto, molto più che sono estremamente lusingato e riconoscente verso di lui; nel vedere che si è strettamente uniformato, nella sua risposta, ai suggerimenti speciali, che mi ero permesso di presentare al Senato sulla materia nella mia relazione e che con la possibile rapidità e larghezza sarà presto provveduto analogamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, il capitolo 135 s'intenderà approvato.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

136	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole industriali e commerciali e ad altre istituzioni affini intese a promuovere gli studi e le esercitazioni per il perfezionamento della produzione e l'incremento degli scambi; concorsi e sussidi per fondazioni di scuole industriali e commerciali, per impianto ed ampliamento di officine e laboratori, per acquisto di materiale ed altro; collezioni, modelli, materiale didattico e pubblicazioni; premi, medaglie, studi, traduzioni, viaggi d'istruzione; mostre didattiche e spese per eventuali riunioni di insegnanti; compensi al personale delle scuole non governative e sussidi al personale stesso e relative famiglie; incoraggiamenti per l'educazione fisica; concorsi ed incoraggiamenti per libri di testo.	144,700 »
137	Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni di scuole industriali e commerciali	3,000 »
138	Istituto artistico-industriale di San Michele in Roma e incremento delle collezioni artistiche dell'Istituto medesimo	150,000 »
139	Regia scuola industriale e museo di setificio in Como (Leggi 29 dicembre 1904, n. 679 e 14 luglio 1907, n. 563)	80,000 »
140	Borse di perfezionamento tecnico all'interno ed all'estero a favore di giovani licenziati dalle scuole industriali e dalla Regia Scuola di setificio in Como - Assegni per il perfezionamento all'estero nella chimica industriale.	18,500 »
141	Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della scuola mineraria di Caltanissetta ed assegno alla Giunta di vigilanza per le spese di ufficio (Spese fisse)	17,800 »
142	Concorsi fissi a scuole minerarie	16,000 »
143	Sussidi a scuole minerarie per acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati dalle scuole minerarie	3,000 »
		3,128,920 »
	Privative industriali e diritti d'autore.	
144	Concorso nella spesa dell'Ufficio internazionale per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale in Berna; compilazione dei bollettini industriali, traduzioni ed altre spese	10,000 »
	Credito, previdenza ed assicurazioni sociali.	
145	Stipendi al personale di vigilanza degli Istituti di credito e di previdenza (Spese fisse)	76,500 »
146	Indennità di residenza in Roma al personale di vigilanza degli Istituti di credito e di previdenza (Spese fisse)	4,070 »
147	Spese inerenti ad esposizioni e mostre	2,920 »

148	Compensi per lavori di revisione contabile agli impiegati provinciali dipendenti da altri Ministeri nell'interesse della vigilanza sulle Casse di risparmio, sui Monti di pietà e sugli Istituti di credito e di previdenza; compensi ad estranei per traduzioni occorrenti per la compilazione del Bollettino mensile di notizie sul credito e sulla previdenza.	4,500 »
149	Pubblicazione del Bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52) (Spesa obbligatoria)	172,500 »

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Il Senato e l'onor. ministro conoscono tutta l'importanza pratica che sorte, agli effetti del regime delle società anonime e delle accomandite azionarie, la pubblicazione del Bollettino delle società stesse presso il Ministero.

Il nostro Codice di commercio fa sì che tutto il sistema delle società anonime e delle accomandite azionarie, debba essere accompagnato da una serie di pubblicità, alla cui completa esecuzione viene ad essere subordinata l'efficienza così della nascita della società, come di qualunque atto del suo ulteriore svolgimento: aumento o riduzione di capitali, mutamento dell'oggetto sociale, anticipata liquidazione. Tutto, perchè possa sortire effetto, non solo in confronto dei terzi, ma anche in confronto dei soci stessi, deve essere stato debitamente pubblicato in tutti quei modi che il Codice di commercio ha prescritto. Non solo, ma oggi una nostra giurisprudenza, diventata costante, ha perfino stabilita la inefficacia del commercio delle azioni, se per avventura risulti che non tutte le pubblicazioni inerenti alla costituzione della società, ivi comprese quelle sul Bollettino delle società medesime che è edito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, non siano state completamente eseguite. Donde noi abbiamo avuto una serie di grandi contestazioni, le quali sono state risolte con stretto ed esatto criterio giuridico, che però non era sempre conforme a quello spirito di buona fede che deve animare le contrattazioni commerciali, perchè è bastato rilevare che non fosse stata interamente pubblicata in un Bollettino del Ministero una qualunque disposizione dello statuto, perchè coloro i quali avevano comperato delle determinate azioni di

società anonime, ad es., a distanza di sei mesi, di un anno, di due o di tre, potessero domandare di disfare il contratto che avevano fatto. Evidentemente questo facevano quando l'interesse loro particolare contrastava col contratto precedentemente stabilito, e cioè quando il valore borsuale del titolo era ribassato. Da ciò evincesi quale è l'importanza che ha praticamente la pubblicazione del Bollettino. Ora cosa avviene, o meglio, cosa è avvenuto? Che mentre a diligenza delle parti possono essere sollecitate le altre pubblicazioni locali, cioè trascrizione, affissione ed inserzione sopra il Bollettino della Prefettura del luogo in cui le società hanno sede ed in cui le loro assemblee prendono le rispettive deliberazioni, invece le pubblicazioni sopra il Bollettino centrale del Ministero hanno subito lunghissimi ritardi. È avvenuto che talune non siano state fatte che a sei mesi di distanza; ed intanto il negozio giuridico creduto perfetto fra le parti stipulanti poteva essere, ad inscienza delle parti contraenti, completamente disfatto poi per la scoperta che intanto la pubblicazione presso il Ministero non era avvenuta.

Quindi prego l'onor. ministro a voler studiare se non sia possibile, e certo egli vi metterà tutta la sua buona volontà che è molta, di rendere più sollecite queste pubblicazioni, di far sì che questo Bollettino pubblici tutto il materiale che gli viene mandato dai tribunali, se non una volta la settimana, almeno una volta ogni quindici giorni; per guisa che questo periodo di sospensioni, che riguarda la sicura negoziabilità delle azioni di Società anonime ed accomandite azionarie, e l'efficienza delle deliberazioni più importanti di tali Società, non sia prolungato da un fatto che non può essere impedito neppure dalla diligenza più squisita degli amministratori.

E giacchè ho l'onore di richiamare l'attenzione del ministro e del Senato sulla pubblicazione del Bollettino, prego anche l'onorevole ministro di vedere se non sia il caso che interponga in modo preciso la sua autorità, per determinare quali sono i poteri della Direzione presso il Ministero cui è affidata la sorveglianza dell'edizione di questo Bollettino; perchè noi abbiamo avuto un periodo recente, nel quale sorsero dei vivaci dibattiti circa i limiti delle facoltà di chi dirige la pubblicazione di questo Bollettino.

Il direttore ha creduto di avere tale giurisdizione, dopo che il tribunale abbia riconosciuto la legittimità delle deliberazioni assembleali o delle costituzioni iniziali di Società, da non effettuare la pubblicazione, pretendendo di vedere in queste deliberazioni delle violazioni di legge che il tribunale non vi aveva trovate. Il nostro sistema legislativo questo non consente.

Avevamo una volta l'Ispettorato governativo che fu abolito col Codice del 1882, col quale fu demandato il controllo delle Società commerciali esclusivamente al potere giudiziario. Se il tribunale decide male, il pubblico ministero ha sempre il diritto in via contenziosa di portare il suo reclamo alla Corte di appello; ma non può essere consentito al direttore di questo Bollettino di inserire una sua autorità che, sia detto senza ingiuria di chicchessia, è alquanto arbitraria e non sempre competente, fra quella del tribunale di primo grado e quella della Corte d'appello. Quindi bisognerebbe che l'onor. ministro volesse ricondurre l'attività di questo direttore a quella che è la sua vera funzione secondo il nostro sistema legislativo, alla funzione pura e semplice di editore.

Quando il tribunale ha decretato la legittimità della costituzione di una Società o di una deliberazione assembleale, quando la Corte di appello non è stata investita di reclamo dal pubblico ministero e quindi si è formata una definizione giuridicamente perfetta dell'efficienza di queste costituzioni o deliberazioni, bisognerebbe che nessun altro potesse intervenire a renderle praticamente inefficaci, mantenendo vivi, e per troppa lunga pezza, quegli inconvenienti a cui ho fatto cenno poc' anzi. (*Approvazioni*).

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Se io avessi preveduto che l'onorevole Rolandi-Ricci avrebbe sollevato questa questione, avrei fatto una cosa molto semplice: avrei portato qui il Bollettino delle Società per azioni, per dimostrare come io mi sia occupato di questo problema, sin da quando venni al Ministero di agricoltura. Quando fu fatto il Codice di commercio, evidentemente non si prevedeva lo sviluppo che oggi hanno assunto le Società per azioni.

Posto dal Codice l'obbligo della pubblicazione degli atti costitutivi dei bilanci, e delle modificazioni degli atti costitutivi delle Società per azioni, il Bollettino si è venuto man mano ingrossando, sino all'enorme mole che ora ha. Poichè non vi figurano soltanto le grandi Società per azioni. E sono specialmente quelle piccole che ingombrano di più: lo Statuto della Banca d'Italia è breve, quello di una latteria sociale è lungo e dettagliato! Il notaio di provincia, che non ha niente da fare, vuole prevedere tutti i casi che possono avvenire, come deva nell'assemblea esser regolata la discussione, come devano funzionare tutte le cariche sociali ecc. ecc. In generale più una Società per azioni è importante, e più il suo Statuto è breve. Ora si è formato un gran numero di piccole Società e noi pubblichiamo troppe cose inutili. Per questo il Bollettino è diventato sempre più grande e sempre meno utile.

Io perciò mi sono posto questo problema: vale la pena di mantenere tale quale questa grossa pubblicazione? E non si possono ritoccare le disposizioni del Regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio, in modo che ogni inconveniente sia possibilmente eliminato?

E mi sono innanzi tutto preoccupato della questione tipografica, tanto più perchè fra qualche tempo sarebbe occorsa una grande biblioteca per contenere tutta la pubblicazione che risponde al nome di Bollettino delle Società per azioni!

Questa pubblicazione si divide in due parti. La prima parte contiene gli atti costitutivi e le relative modificazioni delle Società per azioni. La seconda parte contiene i bilanci. Ora, tipograficamente questa pubblicazione, specialmente

la seconda parte, aveva preso un carattere *sui generis*. Era andata cioè ingrossando man mano in tal guisa la spaziatura tipografica, che spesso il bilancio di una Società di poca importanza, bilancio che comprendeva quindici o venti voci, richiedeva per la pubblicazione niente meno che due pagine! Era un fatto innocente; ma anche l'innocenza giova talvolta all'arte tipografica!

Perciò innanzi tutto io ho voluto modificare la disposizione tipografica del Bollettino, ed ho ridotto la pubblicazione in modo che spero di poter in questo esercizio finanziario realizzare un'economia di qualche decina di migliaia di lire, esclusivamente per aver introdotto piccole modificazioni tipografiche. Ho dato cioè un diverso assetto al Bollettino, ne ho cambiato il formato, ho abolito tutti gli spazi inutili ecc.

Vi sono pubblicazioni del tutto inutili. A che serve e a chi serve la pubblicazione delle situazioni mensili dei conti delle Società che hanno per principale oggetto l'esercizio di credito? Nulla di più inutile. Mai alcuno consultò quei dodici grossi fascicoli che pure costano tanto; mai nessuno si occupò di vedere se le cifre abbiano rispondenza nella realtà. Pubblicare mensilmente quelle cifre è non solo un errore, ma è spendere inutilmente. Eppure formalità e interpretazioni di leggi e regolamenti mi hanno impedito finora di sopprimere quella pubblicazione costosa e inutile.

Inoltre ho sottoposto al collega guardasigilli e poi al Consiglio di Stato questo quesito: se si possa modificare la disposizione dell'art. 52 del regolamento per l'applicazione del Codice di commercio e limitare la pubblicazione agli atti di tutte le Società di credito e di quelle altre Società per azioni che abbiano una certa importanza, lasciando per tutte le rimanenti l'obbligo di una pubblicità locale e introducendo quel principio che è la caratteristica del *patent office* in Inghilterra, per quanto riguarda i brevetti. In Inghilterra, infatti, per qualunque *specification* basta depositare niente altro che qualche scellino per avere immediatamente copia integrale dell'atto che si desidera riscontrare. Perciò invece di fare una pubblicazione speciale per potervi inserire gli statuti di tutte le latterie sociali e le piccole Società di speculazione e di credito, pubblicazione che ci costa non so quanto e che mai alcuno legge

e mai alcuno conobbe, si stabilirebbe che lo Statuto debba essere depositato al Ministero, in modo che chiunque mandi una cartolina vaglia di qualche lira potrà averne copia.

Io ho dunque prevenuto un poco il giusto desiderio sulla questione sollevata dell'onorevole Rolandi Ricci, il quale, nella sua grande autorità di giurista e di avvocato che vive a contatto della vita commerciale, ha potuto rendersi conto della necessità di modificare l'ordinamento attuale.

Da parte mia, ho cercato di fare tutto il possibile. Confido di avere ottenuto già qualche risultato, e spero che tra qualche mese le cose procederanno meglio. Infatti dopo che il Consiglio di Stato si sarà pronunziato sul quesito che gli ho sottoposto e dopo che io mi sarò messo di accordo col collega guardasigilli, spero di poter escogitare altri provvedimenti per eliminare possibilmente ogni inconveniente.

In quanto ai poteri del Ministero per ciò che riguarda la pubblicazione del Bollettino delle Società per azioni, e cioè se l'opera del Ministero debba essere soltanto opera editoriale oppure se debba intervenire tutte le volte che negli Statuti delle Società si riscontravano manifeste violazioni alla legge, il senatore Rolandi-Ricci certamente sa che questa è questione intorno alla quale si è molto polemizzato e a riguardo della quale ancora non esiste concordia d'opinioni. Io ritengo che il punto di vista dell'onorevole Rolandi-Ricci sia molto apprezzabile.

Ad ogni modo, ora che dovremo occuparci delle modificazioni da apportare alla pubblicazione del Bollettino, potremo risolvere anche questa questione nella sua interezza ed io sarò lieto di tener presente in questa occasione le opportune considerazioni fatte in proposito dall'onor. Rolandi-Ricci. (*Approvazioni*).

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Mi credo in dovere di ringraziare l'onor. ministro delle sue parole, per me così benevole, e delle sue promesse.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 149.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

150	Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro (Spesa obbligatoria)	25,000 »
151	Compensi al personale dipendente da altri Ministeri, materiale ed altre spese per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, relativa agli infortuni degli operai sul lavoro	3,000 »
152	Incoraggiamenti, sussidi, premi e medaglie per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza e cooperazione e di quelle generalmente dirette a vantaggio delle classi operaie	28,000 »
153	Spese per promuovere e sussidiare iniziative a favore della previdenza, mediante cattedre ambulanti, conferenze ed altri mezzi di propaganda	30,000 »
154	Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, numero 520	227,400 »
155	Contributi a favore delle Società di mutuo soccorso fra alunni ed ex-alunni delle scuole pubbliche, in applicazione dell'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521	50,000 »
156	Concorso al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sui mutui per le case popolari concessi ai comuni nell'interesse proprio o di Istituti autonomi (articoli 12 e 16 della legge 2 gennaio 1908, n. 5)	50,000 »
157	Premi alle istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'art. 24 della legge 29 marzo 1903, n. 100	18,000 »
		691,890 »

Statistica e Lavoro.I. — *Statistica.*

158	Studi e ricerche di carattere statistico	1,000 »
159	Acquisto di strumenti da disegno, di contatori e di altre macchine per il servizio della statistica	500 »

II. — *Lavoro.*

160	Inchieste, studi, traduzioni, lavori statistici e compensi a cancellieri dei Collegi di probiviri; sussidi ad istituzioni aventi lo scopo di promuovere il benessere delle classi operaie	60,000 »
161	Applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di altre leggi e regolamenti di carattere sociale	15,000 »

162	Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro, delle denunzie di esercizio e di altri modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (Spesa obbligatoria)	19,000 »
163	Esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia, relativa alla reciproca protezione degli operai (legge 2 luglio 1908, n. 333) . .	145,000 »
		240,500 »
Economato generale.		
164	Stipendi ai controllori dell'Economato generale ed assegni al personale straordinario addetto ai magazzini compartimentali (Spese fisse)	35,350 »
165	Indennità di residenza in Roma ai controllori dell'Economato generale (Spese fisse)	1,240 »
166	Visite ai magazzini compartimentali ed a stabilimenti industriali; indennità di funzioni per il servizio dei magazzini	1,300 »
167	Imballaggi e trasporti di stampati	74,000 »
168	Campionari; vestiario al personale di fatica dei magazzini compartimentali; assicurazione dei locali contro gli incendi; manutenzioni, arredamento, illuminazione, riscaldamento e altre spese per il funzionamento dei magazzini	5,800 »
169	Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, di cordami e di oggetti vari, per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato (Spesa d'ordine)	80,000 »
		197,690 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

170	Spese per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Leggi 5 maggio 1907, n. 271 e 17 luglio 1910, n. 548)	<i>per memoria</i>
-----	--	--------------------

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

CIAMICIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMICIAN. Domando scusa al Senato se incidentalmente mi permetto prendere la parola su questo capitolo per pregare l'onorevole ministro di prendere in considerazione una raccomandazione.

Da qualche anno, essendo direttore del laboratorio di chimica agraria di Bologna, mi occupo anche di ricerche di chimica vegetale e prendo quindi interesse alle sorti della patologia vegetale in Italia. Ho saputo che dove è stato costruito l'edificio del Ministero di agricoltura, vi era un orto che serviva per gli esperimenti di patologia vegetale, orto ora distrutto.

Vorrei però pregare l'onorevole ministro di provvedere a che l'Istituto di patologia vegetale abbia un campo sperimentale ed una piccola serra. È evidente che per ricerche di patologia vegetale occorre un campo sperimentale, altrimenti sarebbe come un Istituto di patologia generale che non avesse modo di fare esperienze sopra gli animali. La cosa è così evidente che non ha bisogno di ulteriori illustrazioni ed io spero che l'onorevole ministro vorrà prendere in considerazione quanto ho esposto.

Le esperienze di patologia vegetale riguardano molte questioni, che sono di fondamentale interesse per l'agricoltura italiana.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Terrò conto della autorevole raccomandazione dell'onor. Ciamician. Però per quanto riguarda i locali, nulla, ch'io sappia, ancora è stato deciso. Io preferisco in generale che gli istituti di sperimentazione siano fuori di Roma, anche perchè il suolo costa meno e la loro attività può svolgersi meglio. Non vedo la necessità che questi istituti debbano essere troppo prossimi al Ministero, in un grande centro urbano. Ad ogni modo studierò la questione col proposito che l'Istituto abbia i mezzi d'indagine e anche il campo che occorre; ma che ciò sia dove è più opportuno, cioè lontano dal centro urbano.

CIAMICIAN. Ringrazio vivamente l'onor. ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 170.

Chi l'approva favorisca alzarsi.

(Approvato).

171	Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa obbligatoria)	per memoria
Agricoltura.		
172	Miglioramento dei pascoli montani; legge 5 aprile 1908, n. 125 (Spesa ripartita - 6ª e ultima rata)	34,000 »
173	Stipendi al personale delle cattedre ambulanti di agricoltura della Sardegna, della Basilicata e della Calabria; regio decreto 23 febbraio 1908, n. 266 (Spesa ripartita - 5ª rata)	99,900 »
174	Spese per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna, modificate colla legge del 14 luglio 1907, n. 562 (Spesa ripartita - 6ª rata)	240,200 »
<i>Da riportarsi</i>		374,100 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	374,100 »
175	Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133 e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata e per la parte relativa all'agricoltura (Spesa ripartita - 9ª rata)	175,200 »
176	Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti per la Calabria e per la parte relativa all'agricoltura (Spesa ripartita - 7ª rata)	70,900 »
177	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (Spesa obbligatoria)	43,000 »
178	Quota d'interessi a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano (art. 31 del testo unico di legge approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647)	30,000 »
179	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
180	Annualità dovuta alla Cassa di risparmio di Asti per la costruzione di un edificio destinato a sede della locale R. stazione enologica sperimentale (legge 13 aprile 1911, n. 340) (Spesa ripartita - 3ª rata).	10,000 »
		703,200 »
Acque e Foreste.		
181	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'azienda del Demanio forestale (art. 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277).	713,900 »
182	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per conto del Demanio forestale di Stato in applicazione della legge 13 luglio 1911, n. 774, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita - 1ª rata).	400,000 »
183	Assegnazione straordinaria stabilita dalla legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante i provvedimenti per il Demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura (Spesa ripartita - 3ª rata)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	1,113,900 »

	<i>Riporto</i>	1,113,900 »
184	Sussidi e spese per l'incremento dell'industria pescareccia e dell'acquicoltura in esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 378 (Spesa ripartita - 10ª rata)	100,000 »
185	Stampa di pubblicazioni arretrate dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica	5,000 »
186	Premi di escavazione dei fori di trivellazione dei pozzi di petrolio (art. 2, legge 19 marzo 1911, n. 250) (Spesa ripartita) (2ª rata)	300,000 »
187	Concorso al Ministero della guerra nella spesa occorrente per la revisione della carta topografica della Sicilia e per quella toponomastica della carta d'Italia	8,000 »
188	Ricerca di strati acquiferi nel sottosuolo e perforatura di pozzi artesiani nel Regno	30,000 »
		<hr/>
		1,556,900 »
	Industria e commercio e insegnamento industriale e commerciale.	
189	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (Legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) (Spesa ripartita - 14ª rata)	5,968 »
190	Sussidi ai facchini inabili delle sopresse Corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno	35,000 »
191	Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti a favore della Basilicata e per la parte relativa all'insegnamento professionale (Spesa ripartita - 4ª rata)	12,000 »
192	Sovvenzione straordinaria alla Regia scuola industriale di Messina per porla in condizione di regolare funzionamento (legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa ripartita - 3ª rata)	35,000 »
193	Sovvenzione straordinaria per lavori complementari ai locali della Regia scuola industriale di Catanzaro (legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa ripartita - 3ª rata)	20,000 »
194	Sovvenzione straordinaria per lavori complementari ai locali della Regia scuola di agricoltura di Catanzaro (legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa ripartita - 3ª rata)	5,000 »
		<hr/>
		112,968 »
		<hr/>

Credito, previdenza ed assicurazioni sociali.

195	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria (Legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3ª, e regolamento approvato col Regio decreto 31 luglio 1887) (Spesa ripartita - 22ª rata)	per memoria
196	Contributo nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale (Legge 20 febbraio 1899, n. 53) (Spesa ripartita - 14ª rata)	per memoria
197	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dal terremoto del 1901 (Leggi 18 agosto 1902, n. 356, 8 luglio 1903, n. 311 e 28 marzo 1907, n. 133) (Spesa ripartita - 11ª rata)	per memoria
198	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1899 (Legge 1º aprile 1900, n. 121) (Spesa ripartita - 13ª rata)	per memoria
199	Concessione di mutui ipotecari a privati danneggiati che vogliono ricostruire e riparare fabbricati distrutti dal terremoto (articolo 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255 portante provvedimenti per la Calabria) (Spesa ripartita - 7ª rata)	1,000,000 »
200	Contributo ai termini della legge 13 luglio 1905, n. 400, relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1º semestre 1905 e dall'uragano del 23-25 giugno 1905 (Spesa ripartita - 8ª rata)	per memoria
201	Concorso a favore dei danneggiati dall'eruzione vesuviana dell'aprile 1906 (Leggi 10 luglio 1906, n. 390, e 4 giugno 1908, n. 258) (Spesa ripartita - 6ª rata)	per memoria
202	Concorso a favore dei danneggiati dalla eruzione dell'Etna del 1910 (legge 21 luglio 1911, n. 841)	per memoria
203	Concorso al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900, del 1901 e del 2º semestre 1902 in base agli articoli 7 e 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341, all'articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298; ed agli art. 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311 (Spesa ripartita - 11ª rata)	per memoria
204	Somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 554) (Spesa d'ordine)	per memoria
205	Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Basilicata e per la parte relativa al credito e alla previdenza (Spesa ripartita - 4ª rata)	per memoria
	Da riportarsi	1,000,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	1,000,000 »
206	Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Calabria e per la parte relativa al credito e alla previdenza (Spesa ripartita - 4ª rata)	60,000 »
		1,060,000 »
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Acquisto di beni.		
207	Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
Accensione di crediti.		
208	Mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificazione, secondo l'art. 30 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 .	2,000,000 »
209	Mutui ai privati, ai proprietari, alle associazioni e agli enti legalmente costituiti, che hanno assunto l'obbligo di costruire centri di colonizzazione agraria e borgate rurali, a tenore dell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 491 (Spesa ripartita - 3ª rata)	1,000,000 »
		3,000,000 »
Estinzione di debiti.		
201	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'art. 58, lettera C, delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 554, portanti provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (Spesa ripartita - 9ª rata)	52,000 »
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.		
211	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	167,932.13

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	3,089,020 »
Pensioni e indennità	847,500 »
Spese per l'agricoltura.	9,429,150 »
Acque e foreste	6,170,390 »
Industria, commercio e insegnamento industriale e commerciale . .	3,128,920 »
Privative industriali e diritti di autore.	10,000 »
Credito, previdenza ed assicurazioni sociali	691,890 »
Statistica e lavoro	240,500 »
Economato generale.	197,690 »
Totale della categoria I della parte ordinaria . . .	23,805,060 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	<i>per memoria</i>
Agricoltura	703,200 »
Acque e foreste	1,556,900 »
Industria, commercio e insegnamento industriale e commerciale . .	112,968 »
Credito, previdenza ed assicurazioni sociali	1,060,000 »
Totale della categoria I della parte straordinaria . . .	3,433,068 »

CATEGORIA III. — Movimento di capitali.

Acquisto di beni	<i>per memoria</i>
Accensione di crediti	3,000,000 »
Estinzione di debiti	52,000 »
<hr/>	
Totale della categoria III della parte straordinaria	3,052,000 »
<hr/>	
Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	6,485,068 »
<hr/>	
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	30,290,128 »
<hr/>	
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	167,932.13
<hr/>	

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	27,238,128 »
Categoria III. — Movimento di capitali	3,052,000 »
<hr/>	
Totale spese reali	30,290,128 »
<hr/>	
Categoria IV. — Partite di giro	167,932.13
<hr/>	
Totale generale	30,458,060.13
<hr/>	

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio
per l'esercizio finanziario 1912-13.

(Articolo 14 della legge 2 giugno 1910, n. 277)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA
DEL DEMANIO FORESTALE

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913

Approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda forestale nella seduta del 25 agosto 1911

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

1	Interessi dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti	20,000 »
2	Interessi di fondi pubblici emessi dallo Stato o garantiti dallo Stato di proprietà dell' azienda	per memoria
3	Redditi di eventuali dotazioni o lasciti	per memoria
4	Maggior reddito delle foreste demaniali inalienabili in eccedenza alla entrata normale di lire 600,000 (art. 15, comma a) della legge 2 giugno 1910, n. 277)	per memoria
5	Maggior reddito delle foreste demaniali, già amministrare dal Ministero delle finanze (art. 15, comma b) della legge 2 giugno 1910, n. 277)	per memoria
6	Concorso dello Stato iscritto nella parte ordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il 1911-912	3,887,930 »
7	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per le contravvenzioni forestali dedotto il quarto agli agenti scopritori (art. 15, comma c) della legge 2 giugno 1910, n. 277)	per memoria
	Totale delle entrate effettive ordinarie	3,907,930 »

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

8	Concorsi dello Stato secondo lo stanziamento fatto nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio pel 1911-12, per effetto delle leggi contenenti provvedimenti speciali :	
	a) per la Sardegna (leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, modificate colla legge 14 luglio 1907, n. 562) L. 163,900	
	b) per la Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133 e 9 luglio 1908, n. 445) »	300,000
	c) per la Calabria (leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445) »	250,000
		713,900 »
	Da riportarsi	713,900 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	713,900 »
9	Concorso dello Stato secondo lo stanziamento fatto al capitolo n. 182 <i>bis</i> del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio quale 1 ^a rata del fondo stabilito dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita 1 ^a rata)	400,000 »
10	Assegnazione sull'avanzo eventuale del bilancio generale dello Stato fatta dall'art. 35 della legge 2 giugno 1910, n. 277	<i>per memoria</i>
11	Indennità annue da corrisondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 16, comma <i>c</i>) della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277	<i>per memoria</i>
12	Entrate diverse ed eventuali	<i>per memoria</i>
	Totale delle entrate effettive straordinarie	1,113,900 »
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>		
13	Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito ai sensi dell'art. 17 della legge 2 giugno 1910, n. 277	<i>per memoria</i>
14	Prestito delle provincie per anticipazione delle somme occorrenti per i rimboscamenti e rinsaldamenti di bacini montani (art. 23 della legge 2 giugno 1910, n. 277)	<i>per memoria</i>
15	Prelevamenti dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti nell'interesse dell'azienda del demanio forestale	1,583,000 »
	Totale del movimento di capitali dell'entrata	1,583,000 »
<i>CATEGORIA III. — Operazioni per conto di terzi.</i>		
16	Entrate dei demani comunali delle provincie napoletane e siciliane amministrare dall'azienda (art. 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277)	<i>per memoria</i>
17	<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	<i>per memoria</i>

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

Categoria I. — Entrate effettive:

	a) ordinarie L.	3,907,930	
	b) straordinarie »	1,113,900	5,021,830 »
»	II. — Movimento di capitali		1,583,000 »
»	III. — Operazioni per conto di terzi		<i>per memoria</i>
»	IV. — Partite di giro		<i>per memoria</i>
	Totale generale delle entrate . . .		6,604,830 »

TITOLO I.

SPESE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'azienda; imposte e sovrimeposte, canoni ed altre annualità passive gravanti i beni dell'azienda; rimborso al Tesoro delle spese di personale per i servizi del Demanio forestale . .	550,000 »	
2	Incoraggiamento alla silvicoltura e all'alpicoltura (premi, sussidi e concorsi per rimboscamenti e mantenimento delle colture forestali, sussidi e concorsi per la creazione, la sistemazione ed il godimento dei pascoli e dei prati naturali montani; distribuzione di piantine e semi, governo dei vivai, sussidi ad associazioni di propaganda forestale, congressi forestali)	1,100,000 »	
3	Incoraggiamento alle piccole industrie forestali.	8,000 »	
4	Catasto agrario forestale; accertamento dei terreni e dei boschi da sottoporre al regime forestale; statistica forestale.	40,000 »	
5	Istruzione forestale (scuole, cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento; ricerche e studi silvani)	110,000 »	
6	Compensi per lavori straordinari e gratificazioni	35,000 »	
	<i>Da riportarsi . . .</i>		1,843,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	1,843,000 »
7	Consigli, Commissioni e Comitati	20,000 »
8	Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero	100,000 »
9	Fitto di locali	48,000 »
10	Stampati e pubblicazioni diverse	20,000 »
11	Mantenimento e adattamento dei locali degli uffici; acquisto e riparazione di mobili, strumenti, bardature, armi e munizioni; spese postali, telegrafiche, telefoniche e altre spese per gli uffici; servizio sanitario ed altre spese per il personale addetto alle foreste dell'azienda; sussidi per l'acquisto dei cavalli di servizio	34,930 »
	Totale delle spese effettive ordinarie . . .	2,065,930 »
TITOLO II.		
SPESE STRAORDINARIE.		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
12	Spese in esecuzione delle leggi speciali:	
	<i>a)</i> per la Sardegna (leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, modificate colla legge 14 luglio 1907, n. 562) L. 163,900 »	
	<i>b)</i> per la Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133 e 9 luglio 1908, n. 445) » 300,000 »	
	<i>c)</i> per la Calabria (leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445) » 250,000 »	
		713,900 »
13	Spese in esecuzione della legge 13 luglio 1911, n. 774, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita - 1ª rata)	400,000 »
14	Costruzione di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, taglio di piante in economia nelle foreste demaniali; acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'azienda	225,000 »
15	Impianto ed ampliamento dei vivai forestali	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,438,900 »

		<i>Riporto</i> . . .	-1,438,900 »
16	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboscimento; acquisto di boschi per l'impianto del Demanio forestale di Stato .		2,400,000 »
17	Lavori di rimboscimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'azienda		200,000 »
18	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese		500,000 »
		Totale delle spese effettive straordinarie . . .	4,538,900 »
	<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>		
19	Restituzioni di anticipazioni e di mutui ottenuti da Istituti di credito		<i>per memoria</i>
20	Restituzione a provincie delle somme dei prestiti fatti per accelerare i lavori di rimboscamento e di rinsaldamento		<i>per memoria</i>
21	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato . . .		<i>per memoria</i>
		Totale del movimento di capitali della spesa . . .	<i>per memoria</i>
	<i>CATEGORIA III. — Operazioni per conto di terzi.</i>		
22	Spese di gestione dei demani comunali delle provincie napoletane e siciliane affidati all' azienda (art. 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277)		<i>per memoria</i>
23	Reddito netto dei demani comunali delle provincie napoletane e siciliane da devolversi a favore dei comuni proprietari (art. 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277, ultimo comma)		<i>per memoria</i>
		Totale delle spese per operazioni per conto di terzi . . .	<i>per memoria</i>
24	<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>		<i>per memoria</i>

RIASSUNTO DELLE SPESE

Categoria I. — Spese effettive:		
a) ordinarie	L. 2,065,930	
b) straordinarie	» 4,538,900	
		6,604,830 »
» II. — Movimento di capitali		<i>per memoria</i>
» III. — Operazioni per conto di terzi		<i>per memoria</i>
» IV. — Partite di giro		<i>per memoria</i>
Totale generale delle spese		6,604,830 »

RIASSUNTO DELL' ENTRATA E DELLA SPESA

Categoria I. — Spese effettive	6,604,830 »
» I. — Entrate effettive	5,021,830 »
	— 1,583,000 »
» II. — Spese per movimento di capitali	»
» II. — Entrata per movimento di capitali	1,583,000 »
	+ 1,583,000 »
» III. — Spesa per operazioni per conto di terzi	<i>per memoria</i>
» III. — Entrata per operazioni per conto di terzi	<i>per memoria</i>
» IV. — Spese per partite di giro	<i>per memoria</i>
» IV. — Entrata per partite di giro	<i>per memoria</i>

RIEPILOGO

Categoria	I. - Entrata e spesa effettiva.	— 1,583,000 »
»	II. - Entrata e spesa per movimento di capitali	+ 1,583,000 »
»	III. - Entrata e spesa per operazioni per conto di terzi	<i>per memoria</i>
»	IV. - Entrata e spesa per partite di giro	<i>per memoria</i>

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'azienda del Demanio forestale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913 allegato al presente stato di previsione ai termini dell'articolo 14 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

(Approvato).

Art. 3.

È soppressa la disposizione dell'art. 7 della legge 8 giugno 1911, n. 505, che fa obbligo di allegare allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio il bilancio della Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti.

È pure abrogata la disposizione contenuta nell'articolo medesimo che prescrive di unire al consuntivo del Ministero predetto il rendiconto dell'indicata stazione sperimentale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 722).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 722).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli che rileggo:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 3.50 per cento netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262 (Spesa obbligatoria)	283,525,438.42
2	Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria).	4,802,583 »
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria).	32,474,255.65
4	Rendita consolidata 3.50 per cento netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166, e 21 dicembre 1903, n. 483, (Spesa obbligatoria)	33,004,242.43
5	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
6	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,080,547.83
7	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	987,193.15
8	Rendita 3 per cento assegnata ai <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Spesa obbligatoria)	94,230 »
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (Spesa obbligatoria)	593,263.59

359,786,754.07

Debiti redimibili.

10	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria).	6,931,504.62
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	9.266,956.03

Da riportarsi . . . 16,198,460.65

	<i>Riporto</i>	16,198,460.65
12	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12 milioni del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria).	212,500 »
13	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875 modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	23,985,665 »
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	26,878,035 »
15	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Spesa obbligatoria)	5,721,575 »
16	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,485,975 »
17	Obbligazioni 3.50 per cento netto create colla legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi (Spesa obbligatoria)	5,168,800 »
18	Obbligazioni 3 per cento netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228, - Interessi (Spesa obbligatoria)	16,922,100 »
		96,573,110.65
	<i>Debiti variabili.</i>	
19	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	316,800 »
20	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 »
21	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	4,000,000 »
22	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323 (Spesa obbligatoria)	952,175 »
23	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Spesa obbligatoria)	10,000 »
24	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	1,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	7,178,975 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

	<i>Ripor to . . .</i>	7,178,975 »
25	Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
26	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto creati con la legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Spesa obbligatoria)	11,962,681.65
27	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati con la legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi (Spesa obbligatoria).	19,854.510 »
28	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Spesa obbligatoria)	2,710,816.76
29	Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901 approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 530	<i>per memoria</i>
30	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (Spesa obbligatoria)	13,907,833.35
31	Sovvenzione annua con effetto dal 1° luglio 1910 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio di navigazione delle linee A, B, C, D, allegato B, della legge 5 aprile 1908, n. 111, art. 2.	2,700,000 »
32	Quoté di prodotto spettante ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Mantova-Modena, Pinerolo-Torre Pellice, Livorno-Vada).	2,072,000 »
33	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Spesa obbligatoria).	25,306.29
34	Annualità dovuta a tutto il 27 agosto 1913 alla Società subconcessionaria della ferrovia sicula occidentale (Palermo-Marsala-Trapani) pel riscatto della ferrovia stessa (undecima e dodicesima semestralità 1° gennaio al 31 dicembre 1911) leggi 14 luglio 1907, n. 494, 9 luglio 1908, n. 424, ed atto di transazione 17 marzo 1909, approvato con decreto ministeriale 15 aprile successivo.	2,342,500 »
35	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 31 dicembre 1906 per le linee di concessione anteriore al 1888 (art. 2, lettera A, modificato dalla Convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324)	30,000,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	92,754,623,05

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

	<i>Riporto . . .</i>	92,754,623.05
36	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee di cui alla Convenzione 20 giugno 1888 (art. 2, lettera B della Convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324)	9,053,689.90
37	Annualità fissa dovuta alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 14 marzo 1954 ad estinzione del credito della Società stessa per il sovrappassaggio del ponte sul Po a Mezzanacorti (art. 2, ultimo capoverso, della convenzione approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324)	162,838.26
38	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550	8,261,386.53
39	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550	4,911,013 »
40	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti, a forma dell' art. 3 dell'allegato M, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Sedicesima annualità)	3,711,828.53
41	Annualità alla Congregazione di carità di Roma (Legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2)	105,000 »
		118,960,379.27
	<i>Debito vitalizio.</i>	
	<i>Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.</i>	
42	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	90,750,000 »
43	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	975,000 »
44	Pensioni agli operai d' ambo i sessi dell' officina governativa cartevalori.	45,000 »
45	Assegni vitalizi indipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma	2,460 »
		91,772,460 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

<i>Pensioni straordinarie.</i>		
46	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse - Rimborsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni dalla medesima fatte a termini della legge 14 luglio 1907, n. 537 e 4 giugno 1911, n. 486	6,000,000 »
<i>Contributi alla Cassa Nazionale di previdenza e premi di assicurazione degli operai.</i>		
47	Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa cartevalori da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori dell'officina stessa (Spesa obbligatoria)	7,000 »
48	Contributo dello Stato pel personale operaio della R. Zecca da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso (Spesa obbligatoria)	4,500 »
		11,500 »
	Totale del debito vitalizio	97,783,960 »
<i>Dotazioni.</i>		
49	Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 »
50	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393)	1,000,000 »
		16,050,000 »
<i>Spese per le Camere Legislative.</i>		
51	Spese pel Senato del Regno	580,000 »
52	Spese per la Camera dei deputati	1,265,000 »
53	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	882,000 »
		2,727,000 »

Spese generali di Amministrazione.*Ministero.*

54	Personale di ruolo (Spese fisse)	3,450,000 »
55	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	315,374 »
56	Spese d'ufficio del Ministero.	95,240 »
		3,860,614 »

Presidenza del Consiglio dei ministri.

57	Personale di ruolo dell' ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	10,400 »
58	Personale di ruolo dell' ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	770 »
59	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	25,000 »
60	Spese per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	10,000 »
		46,170 »

Corte dei conti.

61	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,270,000 »
62	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). .	204,312 »
63	Spese d'ufficio	40,000 »
64	Spese di riscaldamento e d'illuminazione dei locali	14,000 »
65	Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria	30,000 »
66	Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonché compensi alle Commissioni di esami	15,000 »
67	Sussidi agli impiegati, al personale di basso servizio e famiglie . .	25,000 »
68	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvi- soriamente assunto dei conti personali di spese fisse	43,000 »
		2,641,312 »

<i>Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.</i>		
69	Personale della Direzione generale (Spese fisse)	99,000 »
70	Personale di ruolo della Direzione generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,817.50
71	Spese diverse incrementi al servizio di vigilanza	1,450 »
		105,267.50
<i>Avvocature erariali.</i>		
72	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,040,000 »
73	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	20,205 »
74	Personale straordinario	12,440 »
75	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	500 »
76	Spese d'ufficio (Spese fisse)	43,500 »
77	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	39,750 »
		1,156,395 »
<i>Intendenze di finanza.</i>		
78	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	2,500,000 »
79	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	11,135 »
80	Personale straordinario	3,360 »
81	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	350 »
		2,514,845 »
<i>Servizio del Tesoro.</i>		
82	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e con- trollo (Spese fisse)	1,650,000 »
<i>Da riportarsi</i>		1,650,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	1,650,000 »
83	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	31,180 »
84	Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni.	19,320 »
85	Spese d'ufficio della Tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell'Officina carte-valori	10,655 »
86	Personale straordinario delle Delegazioni del tesoro (Spese fisse)	1,500 »
87	Spese d'ufficio delle Delegazioni del tesoro (Spese fisse).	19,500 »
88	Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione dei valori	35,500 »
89	Spese pei servizi del Tesoro.	24,500 »
90	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di Debito pubblico	1,500 »
91	Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria)	16,000 »
		1,809,655 »
	<i>Regia zecca e monetazione.</i>	
92	Personale di ruolo (Spese fisse).	80,000 »
93	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	8,413 »
94	Spese d'ufficio (Spese fisse)	4,000 »
95	Spese d'esercizio della zecca (Spesa obbligatoria)	190,000 »
96	Accantonamento degli utili derivanti dalle coniazioni di spezzati d'argento di cui alla convenzione monetaria internazionale 4 novembre 1908, tra gli Stati dell'Unione latina, devoluti al mantenimento ed al miglioramento della circolazione monetaria (Legge 10 giugno 1909, n. 358, e art. 4 legge 29 dicembre 1910, n. 888)	1,500,000 »
97	Assegni di valetudinarictà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con Regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni istituite per	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,782,413 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,782,413 »
	concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per 1 Consiglio di cui all'articolo 34 del regolamento approvato con Regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e per lavori straordinari . .	28,500 »
98	Scuola dell'arte della medaglia - Personale di ruolo (Spese fisse) . .	4,000 »
99	Scuola dell'arte della medaglia - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	200 »
100	Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della scuola e per lavori straordinari.	15,800 »
		1,830,913 »
	<i>Servizi diversi.</i>	
101	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del per- sonale (Spese fisse)	19,615 »
102	Retribuzioni e compensi agl'impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed al per- sonale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali per la- vori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami - Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508. - Spese per la Commissione permanente di cui all'articolo 110 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e per compenso al segretario della Commissione stessa	200,000 »
103	Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria).	450,000 »
104	Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versa- mento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	10,000 »
105	Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa . . .	40,000 »
106	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria)	80,000 »
107	Paghe ai diurnisti avventizi presso la Ragioneria generale dello Stato	3,600 »
108	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione. . .	120,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	923,215 »

	<i>Riporto</i>	923,215 »
109	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	26,500 »
110	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	120,000 »
111	Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti e non di pertinenza del bilancio (Art. 17 del testo per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776)	<i>per memoria</i>
112	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Province od Enti Morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652)	40,000 »
113	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	2,000 »
114	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	65,000 »
115	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine)	5,000 »
116	Spese postali	6,000 »
117	Spese di stampa	113,000 »
118	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria legatura di libri e registri	26,550 »
119	Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro (Spesa d'ordine)	600 »
120	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
121	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	40,000 »
122	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	27,000 »
123	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	175,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,569,865 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,569,865 »
124	Versamento alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del reddito delle foreste demaniali inalienabili eccedente le lire 600,000 (articolo 15, comma a) legge 2 giugno 1910, n. 277	<i>per memoria</i>
125	Versamento alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del reddito delle foreste demaniali già amministrato dal Ministero delle finanze eccedente il provento medio accertato nel biennio 1908-909 (articolo 15, comma b) legge 2 giugno 1910, n. 277.	<i>per memoria</i>
126	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del provento netto delle oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni forestali (art. 15, comma c) legge 2 giugno 1910, n. 277	<i>per memoria</i>
127	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67) (Spesa d'ordine).	83,132 »
128	Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 ^o del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612.	<i>per memoria</i>
129	Spese d'ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Studi e lavori diversi amministrativi e tecnici inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato.	7,700 »
130	Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria)	150,000 »
131	Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato	4,000 »
132	Spese casuali	16,000 »
		1,830,697 »
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte-valori.</i>	
133	Personale (Spese fisse)	40,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	40,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	40,000 »
134	Mercedi, premi e sussidi agli operai ed assistenti controllori, incisori, scrivani e loro superstiti, spese sanitarie ed altre diverse (Spesa d'ordine).	800,000 »
135	Spese generali, macchine e materie prime per la stampa delle cartevalori, e per le altre lavorazioni della officina (Spesa d'ordine)	2,000,000 »
		2,840,000 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
136	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	4,000,000 »
137	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000 »
		5,000,000 »
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri dello Stato.	
	<i>Debiti variabili.</i>	
138	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria)	500 »
139	Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni ai comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n.255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403) (Spesa obbligatoria)	30,000 »
140	Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	30,500 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	30,500 »
	depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (art. 13, legge 25 giugno 1906, n. 255)	22,400 »
141	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa d'ordine)	235,000 »
142	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7), e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1905, n. 255, articoli 46 e 47), sulle rendite imponibili superiori a lire 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni (Spesa d'ordine)	1,490,000 »
143	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	358,294.56
144	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 - art. 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400 e art. 2 della convenzione 8 febbraio 1908 approvata colla legge 5 luglio 1908, n. 351 (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno per anni 50)	50,000 »
145	Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti quale differenza tra il saggio normale e quello di favore sul prestito concesso al comune di Parma ai termini della legge 2 gennaio 1908, n. 9 (Quarta delle cinquanta annualità)	10,560 »
146	Canone dello Stato nella misura dell'1.50 per cento nel pagamento degli interessi del prestito trasformato, contratto dal comune di Pisa con la Cassa dei depositi e prestiti, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1907, n. 320 (Quinta delle cinquanta annualità) (Scadenza 1° luglio di ciascun anno)	222,293.58
	<i>Da riportarsi</i>	2,419,048.14

	<i>Riporto</i> . . .	2,419,048.14
147	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata coll'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351 . . .	250,000 »
148	Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione di lire 12,540,000 occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763).	<i>per memoria</i>
		2,669,048.14
	<i>Spese per la beneficenza romana.</i>	
149	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343)	230,000 »
150	Contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli Ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48 e art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321)	970,000 »
151	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)	300,000 »
152	Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 31 maggio 1900, n. 211) .	300,000 »
153	Corresponsione all'Istituto di S. Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (Legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186 e art. 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	1,500,000 »
154	Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (Quarta delle cinquanta annualità)	530,672.28
155	Concorso dello Stato da corrispondersi al pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma in ragione di tre lire per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906 ai sensi e alle condizioni indicate nell'art. 8 secondo comma della legge 18 giugno 1908, n. 286.	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	3,830,672.28

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	3,830,672.28
156	Corresponsione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità per degenti dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed addebitarne il comune (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286) .	<i>per memoria</i>
		3,830,672.28
	<i>Spese diverse.</i>	
157	Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860	2,780 »
158	Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	1.000 »
159	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148 (Spesa obbligatoria) . . .	36,170 »
160	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150,000,000 di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755 e quote a carico dello Stato dell'annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a forma della stessa legge (Spesa obbligatoria)	5,449,669.26
161	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'Amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria) . . .	<i>per memoria</i>
162	Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari - Trentunesima delle quaranta annualità dovute ai termini delle leggi 16 dicembre 1878, n. 4646, 23 dicembre 1888, n. 5858, 19 febbraio 1903, n. 53 e 5 luglio 1908, n. 374	300,000 »
163	Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'Amministrazione del Fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, di che all'art. 1 comma 2° della legge 4 giugno 1899, n. 191 (art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483)	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	6,789,619.26

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

	<i>Riparto</i> . . .	6,789,619.26
164	Rimborsi o anticipazioni disposti a favore dei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 con l'art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390 e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esenzioni temporanee di cui ai comma 3°, 4°, 5° e 6° dell'art. 28 della legge stessa	10,000 »
165	Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante. (art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538) . . .	130,000 »
166	Rimborso ai comuni della provincia di Reggio Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali, sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto 23 ottobre 1907 e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante (art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355)	10,000 »
167	Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (legge 16 giugno 1907, n. 385).	70,000 »
168	Spesa occorrente per i lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno - Legge 24 dicembre 1908, n. 733 (Spesa ripartita) (Quinta ed ultima rata)	130,000 »
169	Costruzione dell'edificio destinato a sede della Corte dei conti (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
170	Rimborso alle provincie di Messina e di Reggio Calabria ed ai comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 della differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata per gli anni dal 1909 al 1913 (art. 8 della legge 12 gennaio 1909, n. 12).	200,000 »
171	Assegnazione in conto dei proventi dell'addizionale di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rimborso delle sovrimposte comunali e provinciali abbuonate a sensi dell'art. 74 della legge 13 luglio 1910, n. 466, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o inabitabili non minore del 50 per cento.	<i>per memoria</i>
172	Contributo dello Stato nel pagamento delle semetralità dei mutui contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 9 della legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa obbligatoria) . . .	<i>per memoria</i>
173	Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'art. 1	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	7,339,619.26

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	7,339,619.26
	della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (art. 39 e 41 della legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa obbligatoria).	900,000 »
174	Somma da versare all'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ai sensi dell'art. 22 della legge 13 luglio 1910, n. 466 e dell'art. 26 della legge 28 luglio 1911, n. 842.	50,000 »
175	Contributo dello Stato nella spesa di ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei Comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2°, della legge 13 luglio 1910, n. 467)	90,000 »
176	Rimborso di sovrimposta a favore delle provincie di Avellino, Potenza, e Salerno e dei comuni delle provincie medesime di cui all'elenco approvato con R. decreto 23 settembre 1910, n. 716, danneggiati dal terremoto del 7 giugno 1910 (art. 4 della legge 13 luglio 1910, n. 467)	12,000 »
177	Somme da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467)	<i>per memoria</i>
178	Spese di impianto e di funzionamento degli uffici istituiti a Messina e a Reggio Calabria per la custodia dei valori rinvenuti tra le macerie degli edifici danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908 — Indennità all'agente contabile ed al controllore e retribuzione al personale avventizio di scritturazione e di basso servizio (Regio decreto 2 settembre 1909, n. 699)	10,000 »
179	Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (art. 15 della legge 11 dicembre 1910, n. 855) (Spesa ripartita — 3ª annualità)	250,000 »
180	Somma da pagarsi per la cessione al Tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a missioni ed a privati a termini dell'art. 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543	<i>per memoria</i>
181	Somma da pagarsi alle provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Sondrio per la definitiva sistemazione della vertenza relativa al « Fondo sociale » delle provincie lombardo-venete, in conformità al riparto stabilito dalla Convenzione 24 novembre 1910 approvata con la legge 23 aprile 1911, n. 372 (Spesa ripartita) terza delle sette rate	600,000 »
		9,251,619.26

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

182	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento	9,174,546.12
183	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,573,437.50
184	Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . .	1,220,000 »
185	Obbligazioni 3 per cento emesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228 - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	3,200,000 »
186	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,928,960 »
187	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,190,000 »
188	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento	4,650,000 »
189	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Spesa obbligatoria).	198,500 »
190	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Spesa obbligatoria) .	63.500 »
191	Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria) .	40,000 »
192	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Sedicesima annualità)	1,288,171.47
193	Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1,540,000 »
194	Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di lire 25 milioni autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547, modificata con la legge 6 giugno 1907, n. 300 per la esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato	686,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	29,753,115.09

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	29,753,115.09
195	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento 1° luglio 1912 (Spesa obbligatoria).	5,006,045 »
196	Rimborso del capitale vigente dei certificati di credito ferroviari 3.65 per cento (art. 8, comma ultimo, legge 25 giugno 1905, n. 261, ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731)	<i>per memoria</i>
197	Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1913) (Spesa obbligatoria)	7,473,850 »
198	Rimborso del capitale vigente dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento (Legge 23 dicembre 1906, n. 638 ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731)	<i>per memoria</i>
199	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l' art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1913 (Spesa obbligatoria)	1,164,764 »
200	Provisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all' art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	3,877,425.19
201	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di lire 3,800,000 concesso al Ministero degli esteri per spese d'acquisto, adattamento e arredamento dei due palazzi ad uso di sede della R. Ambasciata di Pietroburgo e Costantinopoli (art. 4 della legge 7 luglio 1910, n. 402) (2ª delle dieci annualità; scadenza 15 luglio di ogni anno)	468,505.59
202	Somma occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del relativo materiale rotabile (Legge 6 luglio 1911, n. 763)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 47,743,704.87 <hr/>
	Accensione di crediti.	
203	Somma da versare al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana ai sensi dell' art. 26 della legge 30 giugno 1910, n. 361 (Spesa ripartita) (Terza annualità)	500,000 »

Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato.

204	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico (Leggi 23 dicembre 1906, n. 638, e 7 luglio 1907, n. 429, art. 22 con l'aggiunta di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372)	150,000,000 »
205	Somme da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato, in aumento di quella fissata dall'art. 22 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato colla legge 25 giugno 1909, n. 372 (art. 13 della legge 13 aprile 1911, n. 330)	14,000,000 »
206	Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articolo 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261, e articoli 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048)	<i>per memoria</i>

164,000,000 »

Anticipazioni a provincie, comuni ed Opere pie.

207	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351	250,000 »
208	Anticipazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	1,000,000 »
209	Anticipazione da parte del Tesoro dello Stato alla Cassa depositi e prestiti delle annualità dovute dal comune di Napoli, giusta l'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258 (terza delle 10 annualità)	<i>per memoria</i>

1,250,000 »

Partite che si compensano coll'entrata.

210	Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	170,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	170,000 »

	<i>Riporto</i>	170,000 »
211	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine)	4,920,223 »
212	Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
213	Annualità da corrisondersi dal tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (Sesta delle 50 annualità)	9,310.04
214	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spesa d'ordine)	900,000 »
215	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle mercedi degli operai dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1910, n. 444 che estende agli operai stessi talune delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spesa d'ordine)	360,000 »
216	Somma spettante all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per interessi del fondo di proprietà del tesoro costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per effetto degli articoli 21, 22 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101, e dell'articolo 3, lettera h della legge 9 luglio 1908, n. 418	3,700,000 »
		10,059,533.04
Reintegrazione alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie.		
217	Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Spesa d'ordine)	799,000 »

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

218	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso	4,867 »
219	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	17,909.50
220	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	50,000 »
221	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	514,584.54

587,361.04

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	359,786,754.07
Debiti redimibili	96,573,110.65
Debiti variabili	118,960,379.27
Debito vitalizio	97,783,960 »
Dotazioni	16,050,000 »
Spese per le Camere legislative	2,727,000 »
	691,881,203.99
Spese generali di amministrazione.	
Ministero	3,860,614 »
Presidenza del Consiglio dei ministri	46,170 »
	3,906,784 »
<i>Da riportarsi</i>	

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	3,906,784 »
Corte dei conti		2,641,312 »
Vigilanza sugl'Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli		105,267.50
Avvocature erariali		1,156,395 »
Intendenze di finanza		2,514,845 »
Servizio del tesoro		1,809,655 »
Regia zecca e monetazione		1,830,913 »
Servizi diversi		1,830,697 »
		15,795,863.50
Spese per servizi speciali.		
Officina per la fabbricazione delle carte-valori		2,840,000 »
Fondi di riserva		5,000,000 »
		715,517,072.49
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
Oneri dello Stato.		
Debiti variabili		2,669,048.14
Spese per la beneficenza romana		3,830,672.28
Spese diverse		9,251,619.26
		15,751,339.68
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>		
Estinzione di debiti		47,743,704.87
Accensioni di crediti		500,000 »
		48,243,704.87
	<i>Da riportarsi</i>	

<i>Riporto</i>	48,243,704.87
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato	164,000,000 »
Anticipazione a provincie, comuni ed opere pie	1,250,000 »
Partite che si compensano coll'entrata.	10,059.533.04
Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie . . .	799,000 »
Totale della categoria terza della parte straordinaria	224,352,237.91
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	240,103,577.59
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	955,620,650.08
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	587,361.04
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	731,268,412.17
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	224,352,237.91
Totale spese reali	955,620,650.08
Categoria IV. — Partite di giro	587,361.04
Totale generale	956,208,011.12

ELENCO A.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 3.50 per cento, netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
 - » n. 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
 - » n. 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483.
 - » n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
 - » n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
 - » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane.
 - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3^a.
 - » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi.
 - » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
 - » n. 12. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
 - » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
 - » n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
 - » n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
 - » n. 17. Obbligazioni 3.50 per cento netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi.
 - » n. 18. Obbligazioni 3 per cento netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228 - Interessi.
 - » n. 20. Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164).
 - » n. 21. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
 - » n. 22. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323.
 - » n. 23. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
 - » n. 24. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
 - » n. 25. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).

Segue Elenco A.

- CAPITOLO n. 26. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto creati dalla legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi.
- » n. 27. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati colla legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi.
 - » n. 28. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.
 - » n. 30. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168.
 - » n. 33. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2^a.
 - » n. 43. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3. 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 47. Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori dell'officina stessa.
 - » n. 48. Contributo dello Stato pel personale operaio della R. Zecca da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso.
 - » n. 53. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento,
 - » n. 91. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro, del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia ed altre spese accessorie.
 - » n. 95. Spese d'esercizio della zecca.
 - » n. 103. Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.
 - » n. 104. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese.
 - » n. 106. Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione.
 - » n. 110. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 - » n. 113. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - » n. 115. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 119. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro.
 - » n. 120. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 123. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizootie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
 - » n. 127. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni degli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67).
 - » n. 130. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato.

Segue Elenco A.

- CAPITOLO n. 134. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori, incisori, scrivani e loro superstiti, spese sanitarie, ed altre diverse.
- » n. 135. Spese generali, macchine e materie prime per la stampa delle carte-valori e per le altre lavorazioni della officina.
 - » n. 138. Interessi a calcolo sui mutui contratti della provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e delle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
 - » n. 139. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni a Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906; n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403).
 - » n. 141. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255.
 - » n. 142. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383 articoli 6 e 7), e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 256, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni.
 - » n. 143. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
 - » n. 151. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
 - » n. 158. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata con legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 159. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
 - » n. 160. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato della annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui con-

Segue Elenco *A.*

tratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a forma della stessa legge.

- CAPITOLO n. 161. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'Amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
- » n. 172. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da Istituti di beneficenza, d'istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 9 della legge 13 luglio 1910, n. 466).
 - » n. 173. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (articoli 39 e 41 della legge 13 luglio 1910, n. 466).
 - » n. 183. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 184. Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Ammortamento.
 - » n. 185. Obbligazioni 3 per cento emesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228.
 - » n. 186. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 187. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
 - » n. 189. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
 - » n. 190. Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.
 - » n. 191. Rimborso di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 195. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento al 1° luglio 1912.
 - » n. 197. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 - Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1913.
 - » n. 199. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1912.
 - » n. 210. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - » n. 211. Spesa occorrente per il servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per i quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.
 - » n. 212. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902

Segue Elenco A.

n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.

CAPITOLO n. 214. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.

» n. 215. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle mercedi degli operai dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1910, n. 444, che estende agli operai stessi talune delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.

» n. 217. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITOLO n. 19. Telegrammi da spedirsi all'estero.

- » n. 22. Rimborso al Ministero del Tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
- » n. 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
- » n. 24. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
- » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 40. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario o provvisorio del catasto e dei servizi tecnici.
- » n. 41. Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.
- » n. 42. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali.
- » n. 53. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (tasse sugli affari).
- » n. 55. Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G. legge 8 agosto 1895, n. 486. (Idem).
- » n. 66. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (tasse sugli affari).
- » n. 69. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).

Segue Elenco A.

- CAPITOLO n. 70. Spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento della congruità delle mercedi dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche. (Idem).
- » n. 71. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 72. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638. (Idem).
 - » n. 73. Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili. (Idem).
 - » n. 83. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).
 - » n. 85. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 86. Contribuzioni fondiarié sui beni dell'antico Demanio. - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
 - » n. 89. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
 - » n. 92. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).
 - » n. 94. Fitti, canoni ed annualità passive (Idem).
 - » n. 95. Spese per imposte e sovrimposte (Idem).
 - » n. 96. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 97. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 100. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 101. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 102. Contribuzioni fondiarié - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 103. Spese di coazioni e di liti risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 104. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 della legge 17 luglio 1898, n. 350.
 - » n. 114. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed articoli 21, 80 e 98 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per il nuovo catasto ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con Regio decreto 24 marzo 1907, n. 237, per gli antichi catasti. (Imposte dirette).
 - » n. 116. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per lavori di statistica e per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 118. Spese diverse per la gestione e le verifiche delle esattorie.
 - » n. 119. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 120. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 121. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 122. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle

Segue Elenco **A.**

spese per le Commissioni provinciali (art. 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile.

CAPITOLO n. 123. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.

- » n. 124. Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).
- » n. 125. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa col l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
- » n. 126. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).
- » n. 127. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1911-12 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).
- » n. 136. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza (art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460).
- » n. 139. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare.
- » n. 152. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
- » n. 153. Spese di giustizia penale - indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
- » n. 158. Competenze ai membri delle Commissioni (imposte di fabbricazione).
- » n. 159. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle imposte di fabbricazione.
- » n. 160. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquor, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
- » n. 161. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.
- » n. 162. Quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta l'articolo 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907.
- » n. 174. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
- » n. 177. Restituzione di diritti all'esportazione.
- » n. 178. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione, per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 181. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli (art. 2 e 3 dell' allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 corrispondenti all' art. 94 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248).
- » n. 183. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
 - » n. 184. Quota spettante al comune di Roma sull' utile netto del dazio consumo di Roma, giusta l' art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, l' art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 e l' art. 6 della legge 25 luglio 1911, n. 755.
 - » n. 194. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 195. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 201. Acquisto di macchinario; provvista di carta; spese per la stampa, il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari stessi.
 - » n. 202. Aggio d'esazione (Lotto).
 - » n. 203. Vincite al lotto.
 - n. 210. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; gratificazioni alle vedove ed agli orfani degli operai decessi in attività di servizio, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 211. Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.
 - » n. 212. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 216. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all'estero e prestazioni speciali nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
 - » n. 218. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
 - » n. 226. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 229. Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzi di eccezione, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro.
- » n. 230. Pensioni agli operai delle saline.
 - » n. 231. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
 - » n. 233. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; nuove costruzioni pei servizi delle saline e ad uso di abitazione del personale addettovi; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali; compra di sostanze per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, acquisto di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.
 - » n. 234. Compra dei sali.
 - » n. 235. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.
 - » n. 237. Spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 238. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).
 - » n. 239. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
 - » n. 243. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 249. Facchinaggi interni per il servizio dei sali e dei tabacchi nei magazzini di deposito delle private e contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai.
 - » n. 252. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.
 - » n. 253. Spese dipendenti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri coperte dagli utili ottenuti nell'esercizio stesso.
 - » n. 254. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 257. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.
 - » 258. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai adibiti a ser-

Segue Elenco **A**.

vizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.

- CAPITOLO n. 259. Aggió di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
- » n. 260. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino (art. 4, lettera *d*, della legge 19 maggio 1904, n. 209).
 - » n. 261. Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209).
 - » n. 268. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 273. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
 - » n. 275. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
 - » n. 277. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 278. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge del 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 279. Aggió ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 280. Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 281. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 282. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 (art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 533 e legge 30 dicembre 1910, n. 901).
 - » n. 290. Affrancazioni di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
 - » n. 291. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
 - » n. 292. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
 - » n. 293. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 294. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
 - » n. 295. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (Legge 22 luglio 1906, n. 623).

Segue Elenco **A**.

- CAPITOLO n. 296. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (Legge 22 luglio 1906, n. 623).
- » n. 299. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198; dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892; dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298; e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
 - » n. 300. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 301. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disabitata residenza ed altre (Comune di Napoli).
 - » n. 302. Personale della Guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 303. Assegni ed indennità al personale della Guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).
 - » n. 304. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 305. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Idem).
 - » n. 306. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 307. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 308. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
 - » n. 309. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª) e degli articoli 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, e dell'articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.
 - » n. 310. Personale civile per la riscossione del dazio (comune di Roma).
 - » n. 311. Personale civile per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 312. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disabitata residenza, di servizio notturno ed altre (comune di Roma).
 - » n. 313. Personale della Guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 314. Assegni ed indennità al personale della Guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre.
 - » n. 315. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la Guardia di finanza (Idem).
 - » n. 316. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Idem).
 - » n. 317. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
 - » n. 318. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 319. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

- » n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.
- » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 34. Spese di giustizia.
- » n. 36. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

Segue Elenco A.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

- CAPITOLO n. 9. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 11. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 16. Residui passivi eliminati a senso dell' art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 49. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero.

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

- CAPITOLO n. 11. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 20. Spese di liti.
 - » n. 24. Residui passivi eliminati a senso dell' art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 83. Rimborso di tasse d' iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.
 - » n. 113. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari, di ammissione e di licenza negli istituti di istruzione media.
 - » n. 232. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all' acquisto di terreni, alla costruzione, all' ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell' infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere dello Stato secondo la legge 18 luglio 1878, n. 4460, l' art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e la legge 15 luglio 1900, n. 260 prorogata dalla legge 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501.
 - » n. 239. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere dello Stato secondo l' articolo 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalla legge 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio, n. 501 e l' art. 31 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

MINISTERO DELL' INTERNO

- CAPITOLO n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell' art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
 - » n. 30. Spese di liti.
 - » n. 58. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento

Segue Elenco **A**.

degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, articolo 81, e R. decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).

- CAPITOLO n. 108. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
- » n. 184. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911; n. 586.
 - » n. 185. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 43, 44, 47 e 48 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 5 settembre 1907, n. 751.
 - » n. 186. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 7 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
 - » n. 187. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 45 e 49 del testo unico di legge 5 settembre 1907, n. 751, e l'art. 14; nn. 1, 2 e 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
 - » n. 189. Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata non compresi nella tabella E della legge 31 marzo 1904, n. 140, giusta l'art. 19 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
 - » n. 190. Concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti e da contrarsi dai comuni della Calabria per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, gli articoli 41, 43 e 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445 e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
 - » n. 191. Quota di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, giusta l'art. 81 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
 - » n. 192. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni e consorzi per le opere necessarie per la provvista di acqua potabile nei territori compresi nelle bonifiche di 1ª categoria, giusta gli articoli 31 e 32 della legge 13 luglio 1911, n. 774.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

- CAPITOLO n. 28. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 29. Spese di liti e per arbitraggi.
 - » n. 31. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 41. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
 - » n. 68. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 69. Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.
- » n. 70. Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383.
 - » n. 72. Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (Legge 21 gennaio 1904, n. 15).
 - » n. 74. Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse alla industria privata (Leggi 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 16 giugno 1907, n. 540 e 12 luglio 1908, n. 444).
 - » n. 97. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti nelle provincie venete.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

- CAPITOLO n. 10. Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'Amministrazione postale e telegrafica, ai quali non compete pensione ai termini del R. decreto 6 giugno 1907, n. 716. Indennizzi e spese diverse per infortuni e danni.
- » n. 22. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
 - » n. 23. Spese di liti.
 - » n. 30. Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 34. Spese per bollo straordinario di cambiali.
 - » n. 48. Spese per trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti; per qualsiasi prestazione ferroviaria; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo di veicoli - Spese per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica - Retribuzioni per trasporti di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 49. Compensi alle Società di navigazione esercenti servizi lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
 - » n. 50. Trasporto delle valigie australiana e indiana.
 - » n. 51. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
 - » n. 55. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali e di buoni-risposta.
 - » n. 56. Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi.
 - » n. 57. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate ed assicurate.
 - » n. 58. Indennità rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi.
 - » n. 59. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati, dalla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai o dalla stessa amministrazione per i servizi dei vaglia, dei titoli di credito e delle riscossioni per conto di terzi.

Segue Elenco A.

- CAPITOLO n. 60. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione.
- » n. 61. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.
 - » n. 62. Retribuzioni ai fattorini del telegrafo.
 - » n. 68. Impianto di uffici telegrafici e fonotelegrafici: eventuale esercizio di uffici telegrafici e fonotelegrafici provvisori, impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzioni di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese, o a totale rimborso di esse.
 - » n. 84. Rimborsi dovuti per il cambio con l'estero delle corrispondenze, dei pacchi e dei vaglia postali in base a convenzioni internazionali o contratti - Spese di cambio inerenti - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere - Sistemazione di contabilità per eventuali differenze di difficile accertamento.
 - » n. 85. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio.
 - » n. 86. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni-risposta.
 - » n. 88. Bonificazioni e rimborsi diversi.
 - » n. 90. Spesa per il trasporto di materiale pel servizio della posta - Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta e del telegrafo - Spesa per la cernita e per la pesatura della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo.
 - » n. 94. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura, inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse.
 - » n. 95. Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi perpetrate nel servizio dei risparmi.
 - » n. 107. Spese legali e pel ricupero di crediti dell'Amministrazione telefonica.
 - » n. 118. Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2^a classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono-telegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche.
 - » n. 119. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti.
 - » n. 120. Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica.
 - » n. 122. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio per vaglia di partecipazione dei depositi, e per dichiarazioni di conferma.
 - n. 135. Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi al 4 per cento sulle somme somministrate durante il primo semestre dell'esercizio 1912-

Segue Elenco **A.**

1913 all'Amministrazione dei telefoni, in applicazione dell'articolo 2 della legge 21 luglio 1911, n. 773.

- CAPITOLO n. 137. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302).
- » n. 141. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Legge 17 luglio 1898, n. 350).
 - » n. 142. Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica.

MINISTERO DELLA GUERRA

- CAPITOLO n. 10. Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati. - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi.
- » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 17. Spese di liti e di arbitramenti.
 - » n. 72. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 75. Spese per risarcimento di danni.
 - » n. 77. Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry.

MINISTERO DELLA MARINA

- CAPITOLO n. 7. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 12. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 14. Spese di liti e di arbitramenti.
 - » n. 46. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919 e accordo internazionale 8 giugno 1880).
 - » n. 47. Compensi per le costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e premi di navigazione stabiliti dalla legge 23 luglio 1896, n. 318, e 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visita e perizie per la esecuzione di dette leggi.
 - » n. 62. Compensi a società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
 - » n. 81. Corpo Reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.
 - » n. 110. Spese di giustizia.

Segue Elenco A.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

- CAPITOLO n. 21. Spese per la vendita delle pubblicazioni del Ministero.
- » n. 23. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
 - » n. 25. Telegrammi per l'estero.
 - » n. 26. Spese di liti.
 - » n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 31. Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari.
 - » n. 40. Entomologia e crittogamia. Studi ed esperienze per impedire la diffusione di parassiti delle piante coltivate - Spese per i trattamenti anticrittogamici e per la distruzione delle cavallette, della *diaspis pentagona* ed altri insetti o delle arvicole che danneggiano i prodotti agrari.
 - » n. 48. Spese per l'applicazione della legge 4 marzo 1888, n. 5252, relativa alla distruzione della *phylloxera vastatrix*, nonchè ai divieti di esportazione ed importazione delle piante.
 - » n. 80. Scuole pratiche e scuole speciali di agricoltura ordinate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3^a) - Spese per l'azienda.
 - » n. 121. Spese per l'acquisto di targhette di identificazione delle caldaie a vapore.
 - » n. 129. Indennità ai verificatori metrici per il giro di verifica periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.
 - » n. 134. Restituzione e rimborsi di diritti di verifica.
 - » n. 149. Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).
 - » n. 150. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.
 - » n. 162. Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro delle denunce di esercizio e di altri modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
 - » n. 169. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, cordami e di oggetti vari, per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
 - » n. 171. Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271).
 - » n. 177. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'Amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
 - » n. 179. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonifica-

Segue Elenco A.

mento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647.

CAPITOLO n. 204. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 554).

» n. 207. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

ELENCO B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO

CAPITOLO n. 89. Spese pei servizi del tesoro.

- » n. 94. Spese di liti nell'interessè delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.

MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITOLO n. 53. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Tasse sugli affari).

- » n. 54. Somma da assegnarsi ai ricevitori sotto forma di supplemento di aggio in concorso delle spese per le mercedi ai commessi privati (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744). (Idem).
- » n. 66. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 69. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo, e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
- » n. 71. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- » n. 72. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
- » n. 83. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Demanio).
- » n. 85. Restituzione e rimborsi (Idem).
- » n. 96. Spese di coazioni e di liti (Idem).
- » n. 97. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 101. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 103. Spese di coazioni e di liti, risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 104. Spese relative alle eredità devolute allo Stato, apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 della legge 17 luglio 1898, n. 350.
- » n. 118. Spese diverse per la gestione e le verifiche delle esattorie.
- » n. 119. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
- » n. 120. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
- » n. 121. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

Segue Elenco **B.**

- CAPITOLO n. 122. Decimo dell'addizionale 2, per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 38 del regolamento 11 Luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
- » n. 124. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
 - » n. 152. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 153. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 159. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione o per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
 - » n. 160. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 161. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 174. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 177. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 178. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bolletta di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 192. Premi e spese diverse per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando e del lotto clandestino (Privative).
 - » n. 194. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 195. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Privative).
 - » n. 210. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali. Gratificazioni alle vedove ed agli orfani degli operai decessi in attività di servizio. Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi; assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 212. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di colti-

Segue Elenco B.

vazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e pei servizi speciali; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

- CAPITOLO n. 216. Compra di tabacchi, lavoro di bottaio e facchinaggi; indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all'estero e prestazioni speciali nello interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
- » n. 219. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni dei tabacchi.
 - » n. 220. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati, fornitura di energia elettrica e di acqua per la lavorazione, e spese di illuminazione e riscaldamento degli opifici.
 - » n. 226. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei generi alle rivendite.
 - » n. 231. Indennità ai rivenditori dei generi di privativa per il trasporto dei sali.
 - » n. 237. Spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza degli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 238. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.
 - » n. 239. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
 - » n. 243. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 254. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 259. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 268. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 273. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 275. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 279. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

Segue Elenco **B**.

- CAPITOLO n. 281. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
- » n. 283. Spese diverse per il riappalto delle esattorie pel decennio 1913-1922 (articolo 3 della legge 19 giugno 1902, n. 181, sulla riscossione delle imposte dirette).
 - » n. 292. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc. eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 301. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Comune di Napoli).
 - » n. 307. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 312. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).
 - » n. 318. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge, coi quali si approvano gli stanziamenti testè letti; li rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

Art. 4.

Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1912-13 pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 488,000 ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro.	L.	25,000
Id. delle finanze	»	25,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti	»	20,000
Id. degli affari esteri.	»	20,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	12,000
Id. dell'interno	»	48,000
Id. dei lavori pubblici	»	20,000
Id. delle poste e dei telegrafi	»	18,000
Id. della guerra.	»	240,000
Id. della marina	»	40,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio.	»	20,000
	L.	<u>488,000</u>

Al conto consuntivo 1912-13 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 759).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 759).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il primo iscritto, senatore De Cesare.

DE CESARE. Meglio che a proposito di qualche capitolo di questo bilancio, io intendo dire poche cose nella discussione generale; e queste cose concernono una recente pubblicazione, venuta fuori in America, in due volumi dal titolo: « La vita e i tempi di Cavour ». È dovuta ad un insigne storico americano, il professor William Thayer, della Università di Cambridge, nel Massachusset.

Il dottor Thayer è un amico dell'Italia; ha fatto i suoi studi nelle biblioteche e negli archivi italiani; è vissuto parecchio tempo a Roma, ed ha scritta un'opera addirittura magistrale, nella quale esamina e penetra tutta la rivoluzione italiana, dal 1815 sino a dopo la morte di Cavour.

Questa pubblicazione è di un grandissimo interesse.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione, che è persona colta, credo che la conosca. So che ne ha discusso col nostro eminente collega, e mio carissimo amico, il marchese Visconti-Venosta, il quale riconosce tutta l'importanza della pubblicazione fatta in America, ad onore del grande statista italiano.

Sono due volumi di oltre 1000 pagine, piuttosto ampiamente illustrati e che costano, sul mercato americano ed inglese, circa 40 lire. L'edizione molto elegante è dovuta alla Casa editrice Houghton Mifflin di Boston e di New York.

Quest'opera, in cui si celebra il nostro risorgimento nella persona del maggior fattore di esso, dovrebbe diventare patrimonio della cultura pubblica in Italia, essere tradotta e diffusa.

Sarebbe anche un atto di simpatia verso l'America, che paga, dopo cento anni, un tributo di riconoscenza all'Italia, la quale, in persona di Carlo Botta, narrò la storia della indipendenza americana.

Questa pubblicazione non può essere fatta da qualunque casa editrice, anche delle più accreditate, perchè, ripeto, è molto ampia; e, per tradurla e pubblicarla con le illustrazioni, occorrerebbe una spesa non lieve; onde non è possibile che in Italia possa aver diffusione, anche quando sia messa in vendita alla metà del prezzo, che costa in America e in Inghilterra.

Un libro in Italia, perchè abbia fortuna (ed io ne sono un po' giudice competente), ha bisogno di tenersi nei limiti rispondenti alla condizione economica dei compratori, di tutti quelli, cioè, e non sono moltissimi, i quali hanno il buon costume di acquistare libri nuovi, e di concorrere alla diffusione della cultura.

Io, dunque, prego l'onorevole ministro della pubblica istruzione di vedere se non sia il caso di incoraggiare la volgarizzazione e la diffusione dell'opera del Thayer.

Nel bilancio vi è una cifra destinata a questo scopo: egli potrebbe servirsene, nel modo che crederà più adatto.

Non aggiungerò altro. Solo voglio notare che ogni giorno si rende più necessario lo studio di quel periodo storico, che produsse il conte di Cavour, e rese possibile il risorgimento nazionale. Riferirò, a tal proposito, alcune parole del Kraus, che fu uno degli scrittori più entusiasti del conte di Cavour, e ne scrisse una vita, che è uno dei migliori libri della letteratura politica in Germania. Il Kraus scrive queste commoventi parole: « Nulla cammina tanto presto quanto i morti! Noi siamo già per dimenticare coloro che hanno creato la nostra unità e potenza; tanto meno la massa delle persone colte sa oggi di quelli che hanno preparato e promosso il risorgimento in Italia ». (*Bene*).

Mi auguro di avere dal ministro risposte che rivelino il suo buon proposito di concorrere alla diffusione della cultura politica del nostro Paese.

E poichè ho la parola, intratterrò il Senato di una cosa d'altra natura. Un generoso cittadino napoletano, il cav. Luigi Gamberini, ha fatto dono allo Stato di una raccolta di opere d'arte moderna, consistente in quadri, bronzi, terre cotte, gessi, piatti, e altri oggetti notevoli. Sono circa 600 pezzi, che egli ha donato, per amore al suo paese; è una collezione messa insieme in quarant'anni, con costanza e sacrifici. Non è vecchio il Gamberini, e avrebbe potuto disporre che questo suo cospicuo patrimonio artistico fosse dato allo Stato dopo la sua morte; invece egli ha voluto donarlo da vivo. Non è un ricco; è un uomo il quale lavora modestamente e onestamente; il valore della collezione che si fa ascendere a duecento mila lire. Vi sono quadri del Morelli, del Palizzi, del Vertunni, del Michetti, del Mardarelli, del De Nigris, dei nostri maggiori maestri; e, fra essi, dell'insigne pittore calabrese Cefaly, congiunto del nostro egregio collega. Il Gamberini ha posto una sola condizione: che i suoi tesori d'arte vengano collocati nel museo di San Martino.

La consegna ha avuto luogo, come ho constatato io stesso a Napoli, ma non ancora si sono apparecchiate le sale per allogarvi la nuova collezione, la quale, con quella anche recente dei fratelli Rotondo, è preziosa per l'arte moderna.

Ora, io chiedo all'onorevole ministro se ha fatto abbastanza per rimeritare convenientemente un uomo così generoso e benemerito come il Gamberini; e lo prego di sollecitare la Direzione del museo di San Martino, dove si raccoglie tanta dovizia di storia napoletana, affinché siano presto apparecchiate le nuove sale dove possano fare bella mostra le due collezioni suddette, le quali meritano una inaugurazione da compiersi con qualche solennità.

Attendo dal mio amico Credaro risposte degne del suo ingegno e della sua cultura. (*Approvazioni vivissime*).

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Io prego il Senato e l'onorevole ministro di volermi concedere, nella circostanza in cui si discute questo bilancio, di rilevare lo stato di alcuni problemi della nostra vita universitaria, i quali si impongono con una certa urgenza,

Uno di questi, dalle apparenze modeste, è

la data di convocazione del Consiglio superiore di istruzione.

L'onor. ministro ha abbandonata l'antica tradizione della convocazione del Consiglio superiore in aprile, ed ha desiderato che il Consiglio superiore fosse convocato nel mese di giugno. Il motivo che l'ha spinto a questo è lodevole, ed è riconosciuto praticamente buono da un certo punto di vista, che è quello di non distrarre i professori dal compito delle loro lezioni: tuttavia questo fine non lo possiamo raggiungere nel momento attuale senza un danno non indifferente rispetto ad alcune proposte delle Facoltà.

Queste, come è noto, sono invitate a proporre il nuovo provvedimento alle cattedre lungo l'anno, al più tardi nel mese di marzo: ora l'approvazione, che è necessaria, del Consiglio superiore d'istruzione, non può essere data che a metà di giugno; e quando le decisioni del Consiglio superiore saranno pervenute al Ministero e questi avrà emanato i decreti di apertura dei concorsi, occorreranno altri quattro mesi di tempo, ossia si arriverà alla prima metà di novembre, quando il Consiglio superiore avrà già terminata la sessione autunnale, prima che sia radunata la Commissione giudicatrice.

Si dovrà quindi aspettare al giugno successivo per avere l'approvazione dell'operato di quella, così che una cattedra dovrà restare necessariamente vacante almeno un paio d'anni. Ciò è di danno agli aspiranti e soprattutto alle Facoltà, che talvolta non sanno come provvedere.

Io credo che questo male potrebbe essere rimosso unicamente col diminuire il tempo utile pel concorso; chè non è proprio necessario che il medesimo stia aperto quattro mesi. Due mesi basterebbero, ed avremmo allora il vantaggio che anche nell'ipotesi dannata che il bando del concorso uscisse ai primi di agosto, sarebbe ancora in tempo di essere deciso ai primi di ottobre e quindi per l'anno scolastico immediatamente successivo.

E poichè sono in tema di concorsi, trovo che esiste, allo stato presente, una condizione di fatto che minaccia moltissimi interessi delle Facoltà universitarie ed è la facoltà che hanno i professori titolari di una materia di prender parte ad un concorso per un'altra materia,

anche allo scopo puro e semplice di avere un titolo, ma col fermo proposito di non andare al posto dove hanno concorso. Ed allora può seguire il caso che vi siano, ad esempio, tre concorrenti giovani capaci di formare una buona terna e tutti disposti ad andar al posto per cui concorrono, ma i tre titolari che stanno benissimo dove sono, e che vogliono tuttavia egoisticamente il semplice vantaggio di un titolo, hanno la libertà di concorrere.

Naturalmente per i loro precedenti possono — non sempre accade — essere messi loro stessi nella terna, ed i tre che andrebbero a posto e che sono i reali concorrenti, son costretti a perdere il beneficio del concorso.

A questo modo la Facoltà resta senza professori, perchè il concorso va a vuoto, e quei tre supposti titolari possono inibire la nomina del professore anche indefinitamente negli anni successivi, impedendo sempre che la Facoltà abbia un proprio titolare.

Io comprendo la delicata situazione del Governo di fronte a questi concorrenti, comprendo che è sempre ripugnante cosa limitare un diritto; anche io ripeterei: *Malo periculosam libertatem*; però quand'è così palese il danno, occorre trovare qualche rimedio che renda meno facile l'abuso di quei signori.

Sempre nel dominio universitario, onor. ministro, io la prego di volermi concedere di toccare ancora la questione che già due volte fu trattata in Senato e che ella ha udito svolgere largamente anche alla Camera dei deputati, e che ella sa essere trattata a fondo altresì dalla Commissione Reale per la riforma universitaria, come fu discussa recentemente anche dall'assemblea dei professori universitari riuniti a Congresso, e che è matura nella coscienza di tutto il corpo accademico; voglio dire della questione gravissima della libera docenza.

Ella non ha bisogno di nessun lume ulteriore per comprendere lo stato penoso attuale della libera docenza; ma siccome spero che lei verrà finalmente al periodo risolutivo, sottopongó a lei una questione nuova, sorgente da quella della libera docenza e che è quella della crisi dell'assistentato. È una questione delicatissima e di grande importanza, perchè quando noi avremo, come speriamo, ottenuto che la libera docenza sia istituita in modo che

chi vuole l'insegnamento se lo paghi, allora il docente assistente non avrà più quei piccoli vantaggi materiali ottenuti coll'ipocrita e demoralizzante sistema moderno e che lo stesso assistente non si dovrebbe di perdere riconoscendo il danno che quello cagiona alle nostre università.

Il professore dovrà trovarsi un assistente che non farà come ora corsi liberi a pagamento e che dovrà rimanere per lunghissimi anni nella medesima condizione, perchè ormai (è un indice di progresso questo) ormai, la concorrenza è così grande che prima di arrivare a posto occorrono quindici e forse più anni dopo la laurea. Perciò, se gli assistenti non sono agiati, possono non sentire alcuno stimolo a continuare in questa condizione di cose. Converrà allora che il Ministero veda se sia accettabile la proposta che ormai sorge spontanea in tutti i nostri istituti, quella cioè relativa alla creazione di un titolo intermedio tra quello di aiuto e quello di professore, che dia modo al titolare di questo titolo, da ottenersi con tutte le cautele necessarie, di essere parte ufficiale nell'insegnamento, e che gli permetta di aspettare il giorno più o meno lontano in cui salirà la cattedra.

Questo sia detto in rapporto alla riforma che nel momento attuale occorre di apportare all'istituto della libera docenza.

Noi oggi siamo già entrati in un periodo di vera crisi dell'assistentato e che è segnalato soprattutto dalla difficoltà crescente di trovare assistenti per le discipline teoriche. Il ministro sa che appunto per questo ha dovuto passare sopra al regolamento ed emanare una circolare con la quale permette ai professori di prendere come assistenti i giovani studenti, perchè assistenti laureati che vogliono realmente fare la carriera non se ne trovano sufficientemente.

La suddetta crisi è dannosissima per tutta la nazione, non soltanto per i singoli istituti, perchè l'assistentato non è altro che la *pépinière* dei futuri insegnanti universitari. Infatti gli assistenti, trascorsi quei dieci o quindici anni, si dimostrano maturi per l'insegnamento e possono coprire decorosamente le cattedre che loro sono affidate. Quando non avremo la possibilità di avere quei giovani che si sacrificano per raggiungere un ideale così dif-

ficile, noi dovremo disperare delle nostre scuole, e non avremo più personale sufficiente per le nostre cattedre. Il professore aggiunto o « direttore dei lavori pratici » aiuterà la necessaria trasformazione dell'insegnamento da teorico in pratico, e potrà svolgere le parti nuove della scienza in cui avrà saputo crearsi una speciale competenza, senza bisogno di creare nuovi incarichi.

Ora, se mi è permesso, toccherò un'altra questione, che entra nel mondo della scuola media. Intendo dire quella degli istituti di magistero per l'educazione fisica.

L'onorevole ministro sa che questi istituti sono nati male. È passata una corrente orgogliosa, la quale voleva farne delle Università speciali, destinate a fabbricare che cosa? dei maestri di ginnastica! Ora l'Istituto di magistero con la nuova legge si trova da un lato di fronte agli effetti di questo impeto di orgoglio, e dall'altro nella modesta pratica della vita di ogni giorno, nella quasi impossibilità di applicare programmi inadatti in molte parti, perchè o troppo astratti o troppo ricchi di scienza, per fare un insegnante di ginnastica.

Ne viene che in certi momenti pratici della vita degli Istituti di magistero per l'educazione fisica, noi siamo costretti a rivolgerci al Ministero per chiedergli: Siamo noi Istituti superiori o siamo Istituti medi?

È perciò assolutamente necessario che questa posizione venga regolata.

Onorevole ministro! Le scuole di magistero, siccome fanno dei ginnasti, mi richiamano alla mente la questione delle gare di ginnastica.

Io do lode all'onorevole ministro perchè quest'anno ha ordinato che i saggi per questi concorsi si facciano internamente. Mi permetto soltanto di rilevare che quello che a tutta prima pare una gran bella cosa, cioè di chiamare la gioventù alle gare ginnastiche presso un centro importante, alla fine non giova all'insegnamento; non giova alle nostre scuole. Non sempre le deficienze che una scuola può presentare in una gara sono deficienze volontarie; a volte sono deficienze dovute a certe circostanze inevitabili del luogo, le quali producono una depressione immeritata quando queste scuole dovessero essere giudicate di grado inferiore solo perchè non in grado di vincere in una gara. È nella coscienza di tutti che una squadra

vincitrice non sia inevitabilmente l'indice di una scuola migliore; può essa invece appartenere ad una scuola ultra mediocre. Ma inoltre si può anche affermare che quando s'indica un grande concorso e si preparano per lungo tempo gli allievi privilegiati, i maestri sono costretti a non occuparsi altro che di quelli e trascurano per ciò tutta la massa degli scolari, che è molto più interessante di seguire giorno per giorno.

Su questo argomento non ho fatto che richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro, ma desidero anche di richiamarla sulla opportunità di non dividere quegli scarsi, sempre troppo scarsi, mezzi che il Ministero della pubblica istruzione ha a sua disposizione tra più di un grande Istituto ginnastico. Noi abbiamo in Italia una Federazione nazionale ginnastica che è la sintesi di tutte le associazioni ginnastiche italiane. Noi siamo ancora molto indietro in rapporto alla Francia che ha 8,000 società secondarie che sono tutte federate nell'Unione ginnastica. Ora, questa Unione ha ottenuto di poter far concedere i brevetti militari ai giovani iscritti, ed anche la nostra Federazione ginnastica nazionale aspira ad avere questa facoltà.

Ma nello stesso tempo l'Unione ginnastica francese dà sussidi a tutte le associazioni dell'Unione perchè aumentino i loro attrezzi ed attraggano il maggior numero di allievi. Le società francesi hanno un esercito numeroso di giovani che con la vista di questi vantaggi ad esse accorrono. Noi abbiamo un esempio della ricchezza di queste Società nel fatto che ben settanta associazioni di ginnastica francesi sono intervenute l'anno scorso al concorso di Torino. Se noi facciamo un esame di coscienza dobbiamo riconoscere che se vi fosse un concorso, ad esempio, a Lione o a Parigi, forse soltanto due o tre società italiane vi si presenterebbero; non certo settanta come le associazioni francesi a Torino. Ciò perchè le associazioni francesi sono continuamente alimentate dalla Unione che a sua volta è sorretta dallo Stato. Io vorrei che lo Stato nostro non dividesse quei pochi mezzi che ha in tanti Istituti, e li concentrasse in quell'unico Istituto che rappresenta l'Unione di tutte le associazioni nazionali.

Io mi sono permesso di dire queste cose per la parte della scuola di magistero ed aggiungo che la questione dei vantaggi da conseguirsi

nella vita militare dai giovani che hanno fatto un corso di ginnastica sotto la guida di ufficiali dell'esercito, è una necessità sentita anche dai Convitti nazionali. Io spero che l'onorevole ministro mi darà assicurazioni nel senso che la pratica in corso col ministro della guerra affinché si ottengano dei vantaggi nel servizio militare per i giovani dei Convitti nazionali i quali ricevono effettivamente una istruzione militarizzata fatta da capitani, abbia in un prossimo avvenire a conseguire pratici risultati.

Lodo il nostro relatore che parlando degli asili d'infanzia ha rilevato la necessità di una legge organica, e la necessità di scolarizzare molti asili che oggi non figurano che come opere di beneficenza. Si tratta di istituti veramente scolastici che bisogna regolare perchè tenuti molte volte da persone che non sono patentate e che non seguono alcun metodo pedagogico.

Mi unisco al relatore nel desiderare che non si adottino provvedimenti tali da isterilire le iniziative private in materia di asili, ma mi unisco ad esso anche nel senso che il Governo, pur volendo prescrivere che si debba seguire un programma, non tarpi le ali alle iniziative private ora soprattutto che abbiamo esempi rispettabilissimi di tentativi nuovi rispondenti alla sentita necessità di una riforma nell'istruzione elementare e preelementare, e che sarebbe un vero peccato soffocare coll'imposizione rigida di un programma ufficiale. Mi affido all'intelligenza dell'onor. ministro perchè sia evitato questo danno.

Chiudo, e sarà la terza ma anche l'ultima volta, col pregare l'onor. ministro di ricordarsi della promessa che i membri del Parlamento con la sola esibizione del loro distintivo, possano visitare i musei e le gallerie dello Stato. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per la « Conversione in legge dei Regi

decreti 24 dicembre 1911, n. 1479, 31 dicembre 1911, n. 1426, e 18 gennaio 1912, concernenti modificazioni alle norme per il funzionamento dell'Unione messinese e altri provvedimenti riguardanti i comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Ho l'onore anche di presentare un altro progetto di legge, pure approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Riscatti, assunzione e cessione di esercizio di alcune ferrovie.

Pregherei il Senato che questo ultimo disegno di legge fosse demandato per il suo esame alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, per l'ultimo dei quali il ministro domanda che sia deferito alla Commissione di finanze.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Ora riprenderemo la discussione del bilancio dell'istruzione pubblica.

Ha facoltà di parlare il senatore Ciamician.

Vuole ella, onor. senatore, parlare nella discussione generale o su quella degli articoli?

CIAMICIAN. Su quella degli articoli.

PRESIDENTE. Allora non essendovi altri oratori iscritti, ha facoltà di parlare il senatore Dini, relatore.

DINI. È breve e semplice il mio compito perchè le cose che sono state dette oggi, più che il relatore riguardano il ministro, ed egli certamente risponderà ai colleghi De Cesare e Foà. Soltanto, siccome il senatore Foà si è soffermato sopra alcune questioni che riguardano la Commissione Reale per la riforma degli studi superiori, della quale ho l'onore di essere presidente, così dirò poche parole su questo argomento.

Egli ha osservato che con l'aver rimandato le sedute del Consiglio Superiore al mese di giugno e alla metà di ottobre, invece che tenerle in aprile e in novembre come si faceva prima, si è andati incontro all'inconveniente da lui lamentato dei concorsi, perchè la legge del 1904 riportando una disposizione della legge Casati, assegna ai concorrenti quattro mesi di

tempo per presentare le loro domande e i loro titoli e documenti, e questo porta di conseguenza che i concorsi ammessi dal Consiglio Superiore in giugno non possano essere esaminati dal Consiglio in ottobre. E ciò è vero; e per quanto un tale ritardo nella maggior parte dei casi non possa dirsi un gran male, anche la Commissione Reale se ne è preoccupata e ha già deliberato di proporre al Ministero che si modifichi la legge nel senso di stabilire che debbano assegnarsi soltanto due mesi per la presentazione dei documenti e delle domande di concorso. Dunque la Commissione Reale ha già preveduto il caso, e il Ministro avuta la relativa proposta potrà, se lo creda, provvedere con un progettino di legge; sicchè si è già pensato di rimediare all'inconveniente che lamentava il senatore Foà. D'altra parte non sarebbe il caso di tornare all'antico sistema delle sedute in aprile, abbandonando cioè il sistema attuale delle sedute in giugno che, un po' titubante, quando ebbi l'onore di presiedere il Consiglio, io istituii, e l'onor. Credaro volle poi energicamente che fosse sempre seguito; poichè, durante le sedute del Consiglio che durano sempre circa 15 giorni, col fare le sedute in aprile si allontanerebbero per tutto questo tempo parecchi professori dalle scuole proprio nel cuore dell'anno scolastico, in uno dei migliori periodi per l'insegnamento, con gravissimo danno degli studi e dei giovani.

L'on. senatore Foà ha anche richiamato l'attenzione del Senato sulla questione della libera docenza. Di questa pure si è occupata, ed a lungo, la Commissione Reale ed ha fatto già delle proposte assai radicali; e dirò di più che il Ministro ha già preparato un progetto di legge nel quale in fondo sono riportati molti dei voti della Commissione Reale. Quando questo progetto di legge sarà presentato al Parlamento, e si conosceranno tutte le proposte della Commissione Reale, io credo che l'on. Foà sarà soddisfatto, perchè fra le altre si stabiliscono delle condizioni restrittive per il modo di reclutare i liberi docenti al fine di rialzare la libera docenza, e si sono proposte anche condizioni restrittive per il modo di pagamento, perchè si vorrebbe stabilire qualche cosa di simile a quello che propone il senatore Foà, vale a dire che siano gli studenti che paghino direttamente i liberi docenti presso i quali si inscrivono.

Quindi anche su questo punto, i voti del senatore Foà si possono dire soddisfatti, o sulla via di esserlo, perchè, come ho detto, un disegno di legge è già pronto, e se non fossero state le speciali condizioni parlamentari di quest'anno, forse a quest'ora il progetto stesso starebbe già innanzi a noi.

Il senatore Foà ha anche accennato alla crisi degli assistenti. È vero; mancano gli assistenti per varie cattedre delle materie scientifiche, e se ne capisce facilmente il perchè. Oggi sono cambiate le circostanze della vita; per quanto si sieno migliorate le condizioni degli assistenti, pure queste sono sempre meschine, tenuto conto dei bisogni dell'oggi, per cui molti che prima prendevano la via della scienza, oggi ne seguono altre.

Quella crisi che ha lamentato il senatore Foà per gli assistenti si verifica anche per altre categorie di personale.

Per l'insegnamento, ad esempio, non si trovano più insegnanti di matematica per le scuole secondarie, perchè i giovani, da sette o otto anni a questa parte, invece di iscriversi nelle scienze pure, trovano più convenienza di volgersi ai rami della scienza applicata all'industria.

I politecnici sono ora ingombri, ed esuberantissimo è il numero dei giovani che li frequentano, mentre le scuole di matematica pura e quelle delle altre discipline di carattere puramente scientifico sono quasi deserte; in matematiche, ad esempio, si laureano quattro, cinque o sei studenti e anche meno ogni anno per Università, in totale non più di quindici o venti in tutta Italia, e certo questi non bastano per i bisogni della scienza e dell'insegnamento.

L'Italia però non può fare condizioni migliori di quelle che fa ora ai suoi assistenti e ai suoi insegnanti; è inutile illudersi; ed è naturale che i giovani, pressati dalle condizioni della vita, cerchino di seguire vie più fruttuose. Io non so quale rimedio si possa trovare a quest'inconveniente, se non augurare che migliorino le condizioni dell'Italia in modo che si possa, in un avvenire non lontano, migliorare le condizioni di questi insegnanti e di questi assistenti, così da attrarre nuovamente i giovani agli studi scientifici e letterari, o bisogna trovare dei rimedi con le classi aggiunte, più largamente di quello che si può fare ora, per migliorare in qualche modo la condizione degli

stipendi di certi insegnanti e assistenti, e far sì che essi sieno contenti delle condizioni che loro offre il Paese.

Forse anche un rimedio alla crisi degli insegnanti si potrebbe trovare (non so come la pensi su questo punto il ministro), tornando a contentarsi, per esempio, per i professori delle scuole tecniche, ginnasiali e complementari di quella che si chiamava la *licenza*, per la quale gli studi terminavano al primo biennio universitario che si volle abolire, prescrivendo che per tutti gl'insegnanti occorresse la laurea; poichè io penso che per le scuole medie di grado inferiore potrebbe bastare la licenza, come ammetteva la legge Casati.

Quando si esigono tanti studi superiori anche per insegnare l'A, B, C della scienza nelle scuole tecniche o ginnasiali o complementari, questi giovani dicono: se devo studiare tanto, prendo una carriera che mi offra una migliore prospettiva, un avvenire migliore.

Sarà dunque, io credo, da studiarci se non sia il caso di ritornare alla legge Casati su questo punto, cioè, come ho detto, di contentarsi del primo biennio universitario per abilitare ad insegnare in queste scuole, senza richiedere la laurea, come si richiede attualmente.

Quando ai giovani si richiedono quattro o più anni di studio universitario, gravati dalle relative tasse, anche per insegnare nelle scuole medie inferiori, poichè si vedono aperte altre carriere più lucrose, naturalmente questi giovani si rivolgono a quelle.

I concorsi vanno deserti specialmente per quelle scuole. Ad esempio, su venti posti vacanti per i quali un concorso viene aperto, bene spesso si arriva a cuoprirne appena quattro o cinque, e così si aumenta la schiera dei supplenti, spesso anche senza titolo, e si aumenta il numero dei concorsi, con spese non lievi, e molti inconvenienti d'altro genere.

Il ministro potrà portare la sua attenzione su questo. Per mia parte, ripeto, io credo che non sarebbe una cattiva idea quella di ritornare all'antico sistema, almeno provvisoriamente.

Il collega Foà ha fatto anche una proposta relativa ad una categoria di professori intermedi fra i liberi docenti e i professori ufficiali.

Anche su questo punto la Commissione Reale ha portato la sua attenzione, ma essa non ha

ancora preso le sue conclusioni definitive, e quindi non posso ora pronunciarmi.

Le altre osservazioni e domande del collega Foà e del collega De Cesare non riguardano affatto in nessun modo il relatore, ed io non ho veste per rispondere; spetta al ministro di dire la sua parola e lascio quindi all'on. ministro di rispondere in proposito.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
È la terza volta che ho l'onore di presentare all'esame del Senato il bilancio della pubblica istruzione, e avuto occasione di esporre quali siano i miei concetti intorno ai vari rami della pubblica istruzione, anche discutendosi speciali disegni di legge.

Non intendo quindi far perdere tempo al Senato con un lungo discorso; dovrei ripetere cose già dette; mi limito a rispondere ai due oratori che hanno preso la parola.

L'on. De Cesare ha richiamato l'attenzione del Senato e del ministro sopra un'importantissima opera storica, che fa onore a chi l'ha scritta, e al paese di cui l'opera si occupa. In realtà la nazione italiana, per l'opera del Thayer ha guadagnato moltissimo in estimazione in America. Quando un'opera, che costa assai, in pochi mesi si vende per più migliaia di copie, si può affermare che essa ha incontrato l'approvazione del pubblico; e il carattere italiano, gli sforzi che fece il popolo nostro per conquistare la libertà, l'unità e l'indipendenza sono messi in essa in luce simpatica, e noi dobbiamo viva gratitudine allo storico insigne, che ha dedicato quasi tutta la sua vita a pazienti ricerche negli archivi pubblici e privati, in manoscritti, con viaggi, tanto che egli ha saputo presentare al mondo la figura di Camillo Cavour sotto un aspetto nuovo.

Ma il Thayer, l'on. De Cesare lo sa, ha per Camillo Cavour un'ammirazione entusiastica e quasi esclusiva. L'Italia ha conquistato la sua unità, perchè vi fu Camillo Cavour, ed egli, è bene dire le cose come sono, lascia un po' nell'ombra altri eroi del nostro Risorgimento. Vi è qualche affermazione nell'opera del Thayer, riguardante Garibaldi, qualche passo che tocca di Mazzini, di Napoli e dei Napoletani, che non può trovare il consenso di tutti noi. Noi Ita-

liani confondiamo in un unico sentimento di ammirazione e di gratitudine e Garibaldi, e Cavour, e Mazzini, e Vittorio Emanuele, e Napoli e Milano; e quando troviamo una distinzione ci pare quasi che questi oggetti del nostro affetto e della nostra gratitudine abbiano a subire una qualche menomazione. Ed è per questo che l'opera del Thayer, pur essendo eccellente, non potrà soddisfare interamente il sentimento di tutti gli Italiani.

Nullameno io ritengo che la versione nella nostra lingua e la diffusione di quest'opera, possano giovare grandemente alla educazione nazionale. È sempre importante conoscere la nostra storia fatta da un pensatore americano, perchè attraverso il giudizio degli altri noi impariamo a conoscere più intimamente l'anima nostra; ed è per questo che io accetto la raccomandazione dell'onor. De Cesare. Vedrò in qual modo la traduzione italiana e la pubblicazione *Della vita e dei tempi di Cavour* del Thayer possano essere incoraggiate.

Ma l'onor. De Cesare consentirà che io, a mia volta, ricordi un'altra pubblicazione, dovuta ad un inglese, quella del Trevelyan: *Garibaldi e la formazione dell'Italia*, pure pubblicata nel 1911; anche questa, frutto di un grande amore per la patria nostra.

Il Trevelyan fu in Italia, studiò Garibaldi in tutti gli archivi, compulsò tutte le pubblicazioni che lo riguardano, percorse a piedi le strade per le quali passò il nostro eroe, e nelle sue pagine lo fa rivivere nella sua luce intera, ed ogni italiano leggendo le pagine del Trevelyan sente una profonda gratitudine per questo inglese, per questo parente del grande storico Macaulay.

Io credo che anche l'opera del Trevelyan meriti di essere conosciuta da noi. Ed anche per un'altra considerazione: se l'autore di cui ha parlato l'onor. De Cesare è pieno di vivace ammirazione per Camillo Cavour, il Trevelyan ha un'ammirazione non meno entusiastica per Garibaldi.

Quindi noi possiamo affermare che l'una opera completa l'altra ed il ministro dell'istruzione, incoraggiando le due versioni e le due pubblicazioni; farà un'opera, io credo, utile agli studi e nello stesso tempo che non potrà incontrare alcuna critica di nessuna parte. Con questa intelligenza, onor. De Cesare, io cercherò

nei limiti del capitolo del bilancio che riguarda « incoraggiamenti a pubblicazioni » di seguire il suo consiglio, del quale le sono grato e le saranno grati i nostri professori, allorquando potranno leggere nella nostra lingua queste due magnifiche opere.

È proprio in quest'anno di risurrezione della vita nostra, gioverà molto all'educazione nazionale il ritornare sopra quei fatti, che portarono l'Italia alla presente grandezza. (*Benè*).

L'onor. De Cesare richiama l'attenzione sopra un benemerito cittadino, Luigi Gamberini, il quale ha donato al Museo di S. Martino di Napoli una raccolta preziosa. Io, visitai, non è molto, il Museo S. Martino; mi interessò affinché questi doni, come quelli preziosi del Rotondo e del senatore Ruffo, siano opportunamente disposti nelle sale di quel Museo, che ha innanzi a sé il più bell'orizzonte che possa essere nel mondo; è una cosa veramente meravigliosa ed incantevole! Il nuovo direttore del Museo di S. Martino attenderà con zelo a questo suo dovere, e saranno pure ricordati i meriti di questo insigne cittadino.

L'onor. Foà con la sua competenza e con l'amore che egli porta agli studi, si è occupato di alcuni problemi dell'istruzione superiore. Io, è vero, convoco il Consiglio superiore di pubblica istruzione quando i professori non debbono fare lezioni, perchè ho la modesta opinione che il professore c'è prima di tutto per fare lezione, poi anche per fare altre cose; e subordinò tutto a questo concetto. Quindi convoco le Commissioni dei concorsi per le scuole medie nelle vacanze estive e salto quei commissari, i quali trovano non gradito il soggiorno di Roma durante le vacanze; convoco le Commissioni universitarie durante i giorni di vacanze di Natale, di Pasqua o nelle vacanze lunghe e credo che con questo sistema si è ottenuta forse una qualche intensità di studi nelle nostre scuole.

Per questa innovazione taluni concorsi universitari ritardano un anno. L'onor. Foà lamenta questo; sì, è un inconveniente, ma non credo che sia maggiore di quello che il ministro ha voluto evitare.

Una cattedra che rimane vacante per un paio d'anni invece che per pochi mesi, stimola l'attività dei giovani alla produzione scientifica ed allo studio intenso.

Io ricordo un professore di Università, il quale proponeva che ogni concorso rimanesse aperto per due anni! Forse è una esagerazione, perchè può dar luogo a quella produzione artificiale dei concorsi, che talvolta si ha a lamentare; ma non credo neppure si debba proprio sollecitare in modo straordinario la nomina a tutte le cattedre, che sono vacanti nelle nostre Università.

Altre volte io dimostrai al Senato, con le cifre, che l'Italia è la nazione che ha il maggior numero di insegnanti universitari; e talvolta anche i giovani professori incaricati - dalle notizie che si hanno - soddisfano alle esigenze dell'insegnamento assai bene, perchè l'insegnamento è una milizia ed i giovani, per lo più, l'esercitano con calore e con efficacia. Ad ogni modo, onorevole Foà, se la Commissione Reale propone che i concorsi restino aperti non per quattro mesi, ma per due mesi, io sono lieto di accogliere questa proposta, che mi sembra ragionevole e, ad occasione propizia, proporrò una modificazione della legge. Ma in quanto a convocare il Consiglio superiore nel periodo scolastico, ho l'idea fissa che ho già esposto e che non muterò più, perchè insieme coi professori membri del Consiglio superiore, vengono a Roma parecchi di quelli che sono interessati nelle deliberazioni del Consiglio stesso. Io li vedo passeggiare attorno alla Minerva! (*Si ride*). I professori stanno bene nelle Università, anche per l'esempio di disciplina e di zelo che essi devono dare e che, quasi sempre, danno alla gioventù, e che è importante quanto l'istruzione stessa. (*Benissimo*).

CAVALLI. Il Senato ha fatto altra volta raccomandazioni precisamente in questo senso.

CREVARO, ministro della pubblica istruzione. L'onor. Foà, ha parlato di un inconveniente che avviene nei concorsi. Per effetto dell'ultima legge, la Commissione esaminatrice dei concorsi universitari deve formare una terna. Gli eletti debbono essere non più di tre, e chi entra nella terna può essere chiamato ad un'altra Università, che non sia quella messa a concorso. Per questo avviene che assai spesso professori ordinari e straordinari, che hanno già un posto stabile, si presentano ai concorsi per avere un titolo, o per poter passare ad un'altra Università. Segue che talvolta la terna riesce composta di tre professori ordinari, che

si sa preventivamente non assumeranno mai il posto che è stato messo a concorso.

Questo è veramente un grave inconveniente. Bisognerebbe che la legge stabilisse che nel formare la terna non si tiene conto dei professori ordinari e straordinari, ed ancor meglio che da ogni concorrente si richieda una dichiarazione per iscritto con la quale egli si obblighi di occupare il posto messo a concorso, e se non andrà ad occuparlo, rimarrà escluso dal ruolo dei professori.

Ma una Commissione, recentemente, mi pare abbia provveduto per suo conto, dichiarando ineleggibili tre ordinari, che concorrevano, passando senz'altro alla graduatoria dei giovani. Questa è una soluzione nuova e che dimostra come assai spesso i professori possano trovare i rimedi ai mali che affliggono le Università con un po' di energia individuale. (*Approvazioni*). Ciò affermo senza entrare nel merito del caso speciale.

La libera docenza! L'onor. Dini, al quale io son grato per la pregevole relazione in cui ha parlato con la competenza che gli è propria delle varie parti dell'istruzione, ha già risposto in proposito.

Il problema della libera docenza è ormai maturo.

In questi giorni, in cui è adunato il Consiglio superiore, ogni giorno si proclama una lunga lista di liberi docenti. Sono invero troppi.

A questo bisogna porre riparo. Il libero docente dovrebbe essere un uomo nato per gli studi e che intende percorrere la carriera scientifica; non dovrebbe mai la libera docenza servire a scopi professionali, come avviene troppo spesso oggi. (*Benissimo*).

Io spero di poter riparare a questo inconveniente con un piccolo disegno di legge, che ho già sottoposto all'approvazione della Commissione Reale. Dirò, anzi, che se questo disegno di legge sarà presentato al Parlamento, lo sarà anzitutto al Senato, che di queste questioni si occupa sempre con grande competenza e coraggio civile. (*Approvazioni vivissime*).

La crisi degli assistenti è un fatto che dimostra che il nostro paese economicamente sale. Un tempo, per un giovane, avere un posto di assistente era una mezza fortuna; oggi, anche con le retribuzioni un po' migliorate, il

giovane non si accontenta più. Ma non è men vero però che noi dobbiamo preoccuparci della cosa, perchè l'insegnamento e la produzione scientifica assolutamente abbisognano dell'assistente. L'insegnamento accademico di un tempo, fatto esclusivamente dalla cattedra, richiedeva la cultura e l'eloquenza del professore e nulla più. L'insegnamento moderno, che guida il giovane alla ricerca scientifica, che promuove la scienza, che fa esperimenti e applicazioni, non può fare a meno dell'assistente.

Gli assistenti dalla Facoltà di scienze e da quella di medicina ormai passano anche nelle altre.

Come risolvere il problema?

Certo io credo che sia stato un errore della legge dell'aprile 1906 il vietare il cumulo dell'insegnamento medio con l'assistente. Un giovane può essere un valente professore di matematica in un liceo e nello stesso tempo essere un ottimo assistente all'Università.

Con la legge del luglio 1911 si è rimediato a questo inconveniente in piccola parte. Bisognerebbe creare uffici, nei quali i giovani, che non vincano il concorso per una cattedra, possano passare onorevolmente la vita, come accade in Francia. Da noi ciò non vi è ancora. Il problema sarà sottoposto alla Commissione Reale, che serve così bene al ministro della pubblica istruzione ogni volta che si trova in imbarazzo finanziario.

L'onor. Foà ha parlato degli Istituti di magistero per l'educazione fisica. Sono d'accordo con lui, che essi debbono essere Istituti d'istruzione media, e per gli orari e per i metodi d'insegnamento. L'Istituto di Torino, al quale il senatore Foà dedica molta parte della sua attività, è ben avviato, ma io credo che una riforma di questi Istituti debba essere studiata. Poichè noi non potremo aumentare di molto gli stipendi dei maestri di ginnastica per popolare queste scuole, sarà da vedere se non sia il caso di ammettervi i sottufficiali dell'esercito, ciò che non si volle fare fin qui.

Io credo che anche questo problema debba essere esaminato con qualche attenzione, perchè l'educazione fisica impartita nelle scuole può ricevere molti aiuti dall'esercito nostro.

Il senatore Foà ha parlato ancora della necessità di concentrare i sussidi per l'educazione fisica. Noi oggi sussidiamo l'Istituto nazionale

per l'incremento della educazione fisica, la Federazione nazionale e molte associazioni minori; bisognerebbe che si creasse un istituto che avesse la forza di concentrare in sé tutti gli altri. Questo in Italia non è avvenuto, mentre invece è avvenuto in Francia, dove l'unione nazionale ha avuto tanta forza da riunire in sé tutte le associazioni ginnastiche e tutte le iniziative. Noi non siamo arrivati a questo e perciò il ministro dell'istruzione pubblica deve, almeno in questo momento, aiutare tutte le iniziative che si presentano.

È certo però che anche per l'educazione fisica vi è un notevole progresso nel nostro paese e questo ci deve rallegrare.

La gara nazionale offre inconvenienti, che il senatore Foà ha illustrato, ma egli non ha indicato il modo di ovviarvi. Il chiamare a Roma tanti alunni, scelti dalle varie scuole, ha qualche inconveniente; ma certo il senatore Foà non suggerirebbe di lasciare tutti questi giovani, alle case loro, di sopprimere questa gara, in cui la gioventù italiana impara a conoscersi e a stimarsi. Io credo che queste gare abbiano un valore educativo, che sorpassa il valore dell'educazione fisica.

Parmi di avere risposto alle osservazioni fatte dai due oratori.

In quanto alle aspirazioni che l'onorevole relatore e il senatore Foà hanno esposto per ciò che riguarda i giardini d'infanzia, sono d'accordo che non si debbono imporre programmi in modo assoluto; ma il Ministero deve dare delle linee, dei suggerimenti, che abbiano carattere scientifico. Per ciò che riguarda la vigilanza e la trasformazione di questi asili infantili, io debbo sempre mettermi d'accordo col Ministero dell'interno, perchè gli asili infantili sono una provincia che abbiamo in comune: per una parte essi sono considerati come Opere pie, e dipendono dal Ministero dell'interno; in quanto poi sono Istituti di educazione, dipendono dal Ministero dell'istruzione.

Io spero che col nuovo ispettorato che si viene fondando in Italia, con quattrocento ispettori e mille vice-ispettori, con l'organizzazione nuova di tutte le istituzioni d'istruzione elementare e subelementare, il nostro personale ispettivo raggiungerà tale altezza, che il Ministero dell'interno si persuaderà che gli asili infantili potranno essere tranquillamente affidati al Mi-

nistero della pubblica istruzione. (*Vive e generali approvazioni*).

FOA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOA. Sono riconoscente all'onor. ministro per varie cose che ha dichiarato di voler fare, e rilevo quanto sovente accade che il sentimento e le opinioni illuminate dell'onor. ministro si trovino in armonia con quelle del Senato.

Rilevo che l'onor. ministro accetterà di ridurre il tempo dei concorsi. Con ciò si eviteranno quegli inconvenienti che derivano dalla convocazione del Consiglio superiore nel mese di giugno.

Noi non criticiamo questa misura, perchè sentiamo l'opportunità di non distogliere i professori dal loro obbligo di fare lezione, tanto più ora, dopo la promessa del ministro, di ridurre il tempo utile per la presentazione dei titoli nei concorsi.

Per ciò che ha detto dei liberi docenti io le dichiaro non solo la mia riconoscenza personale, ma quella altresì di tutti i nostri colleghi di Università. Noi sentiamo questa piaga con acuto dolore ed abbiamo il modesto orgoglio di affermare che la questione venne portata, e ampiamente svolta, qui in Senato, or sono due anni, e poi ripetuta l'anno successivo e fu pure trattata alla Camera dei deputati, e come ora abbiamo udito, anche dalla Commissione Reale. Ci fa grande piacere di sentire dal ministro che egli pure ritiene la questione matura e che presenterà una legge in proposito al più presto.

In quanto agli assistenti che mancano, e nella quale mancanza egli vede una prova della prosperità nazionale, perchè tutti ricorrono piuttosto dove c'è guadagno più facile e più lauto, è questo un fenomeno che si verifica in tutto il mondo attuale. La lotta ideale fra politecnico e Università in cui si simbolizza questo movimento è sentita molto anche da noi. Noi vediamo una quantità enorme di studenti, ad esempio, affluire al nostro politecnico a Torino, mentre si è ridotto il numero di quelli della Università. È questo un movimento sociale a cui nessuna legge può opporsi, perchè è necessità fatale del nostro tempo; ma a quelli assistenti i quali si adattano ad aspettare lunghi anni ed a coltivare idealmente una carriera scientifica che non rende nulla, e che se non fossero agiati non avrebbero a sufficienza per

vivere, si dia almeno il conforto che aspettando molti anni, ed avendo preso parte a concorsi, o fatte pubblicazioni che Commissioni scientifiche possono valutare, abbiano ad ottenere il titolo di professore aggiunto o di vice direttore, con che guadagnerebbero materialmente qualche cosa, ma più ancora moralmente, poichè potrebbero essere ufficialmente incaricati di attendere ai lavori pratici che sono una necessità dell'insegnamento moderno, e di svolgere monograficamente quelle parti di materia nuova, in cui si sono con molto valore specializzati.

È così che si potrà avere una *pépinière* di nostri successori, i quali aprano le nuove vie di studio nelle nostre Università.

Rilevate queste cose, ringrazio l'onor. ministro anche per quel che disse degli asili, per i quali noi desideriamo che sia rispettata l'iniziativa privata nella creazione dei metodi.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Io sento il dovere di ringraziare, con molta compiacenza, l'onorevole Ceredaro delle dichiarazioni fatte; e credo di rendermi interprete della cultura storica italiana nel prendere atto dei suoi propositi. L'idea di far tradurre e diffondere, insieme al libro del Thayer, anche quello del Trevelyan è genialissima; degno tributo di stima e di riconoscenza a due insigni scrittori stranieri, così benemeriti della nostra storia.

Il Thayer non è entusiasta, è vero, di tutti i personaggi del risorgimento, e assai meno di quelli che furono gli avversari di Cavour, ma le parole che adopera, le frasi che si leggono nel suo libro, se non sono interamente ortodosse, non offendono la rispettabilità del costante avversario di Cavour, quale fu Mazzini, e assai meno quella di Garibaldi.

Io sono napoletano, e non posso consentire col Thayer in alcuni suoi giudizi sul conto dei napoletani del '60; ma devo, per amore della verità, dichiarare che egli attribuisce le piaghe di quel paese al malgoverno dei Borboni. E bisogna pur riconoscere che questo scrittore, americano e repubblicano, non poteva portare che dei giudizi forse un po' crudi, ma molto schietti e un po' anche originali sopra certi avvenimenti della rivoluzione italiana. Ma la conciliazione spirituale storica, che il ministro vuol

fare, associando al Thayer il Trevelyan, entusiasta di Garibaldi, e non molto di Cavour, salva tutto con un senso di genialità, di cui lo felicito, anche perchè sono amico dell'uno e dell'altro, ed anzi al Trevelyan deve riconoscenza, perchè ha scritto la prefazione, com'è noto, al mio libro *Roma e lo Stato Papale*, nella traduzione inglese.

Mettendo in atto il suo proposito, l'onorevole Credaro renderà un grande servizio agli studi storici ed alla cultura politica del nostro paese. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale; a domani la discussione dei capitoli.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga delle elezioni amministrative (Numero 815);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, concernente la proroga per l'anno 1912 del concorso governativo previsto dagli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno e delle isole della Sicilia e Sardegna ed assegnazione dello stesso concorso per l'anno 1913 (N. 817);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912 (Numero 829);

Costituzione di speciali uffici per la custodia, la conservazione e l'amministrazione dei singoli monumenti (N. 821).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 795);

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-1913 (N. 722).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 759-*Seguito*);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1440, che proroga la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna (N. 803);

Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere di bonifica di 1ª categoria (N. 800);

Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1910, n. 644, che introduce modificazioni al regime fiscale degli spiriti (Numero 752);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 824, che ha recato modificazioni al testo unico delle leggi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti e alla tariffa generale dei dazi doganali (N. 753);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1911, n. 1259, che istituisce una imposta di produzione sull'alcool metilico e su ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione delle bevande (N. 754);

Aggregazione del comune di Spinete alla pretura, all'Ufficio del registro ed all'Agenzia dell'imposte di Bojano (N. 598);

Aggregazione del comune di Fano-Adriano al mandamento di Montorio al Vomano (Numero 605);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18:15).

Licenziato per la stampa il 19 giugno 1912 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche